

Vagabondaggio nel Tirolo agli inizi del XVIII secolo*

Paolo Caneppele

La presente ricerca è dedicata all'analisi del vagabondaggio nell'area tirolese durante i primi decenni del XVIII secolo.¹

* Abbreviazioni: ACB = Archivio Comunale di Bressanone; ADB-AA = Archivio Diocesano di Bressanone, Atti Aulici; BAST = Biblioteca Archivio di Stato di Trento; BSB = Biblioteca Seminario di Bressanone; fl. = fiorino.

Avvertenza: I numeri racchiusi in parentesi graffa, posti dopo i nominativi dei vagabondi citati nel testo, corrispondono ai numeri usati nella descrizione (Beschreibung) dei vagabondi ricercati, trascritta nell'appendice. Qualora in un unico paragrafo fossero state descritte più persone le abbiamo individuate con il numero del paragrafo fatto seguire da una lettera minuscola. Abbiamo optato per questa soluzione per non ingenerare confusione con le note, indicate in forma numerica esponenziale racchiusa in parentesi tonda.

1 Ecco alcuni titoli sull'argomento vagabondaggio e pauperismo in area tirolese: H. MANDLEZ, Von «Petler und freyen Diernen». Armen- und Bettler-Wesen in den Grafschaften Deutsch- und Welschtirol, in: *Tirole Almanach/Almanacco Tirolo* 16 (1986), pp. 83-87; W. BEIMROHR, Die öffentliche Armenfürsorge in Tirol vom 16. bis 19. Jahrhundert, in: Historische Blickpunkte. Festschrift für Johann Rainer, a cura di U. KEMMERLING/N. UNTERTHURNER/H.J.W. KUPRIAN, Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft 25, Innsbruck 1988, pp. 11-33; E. BRUCKMÜLLER, Der "gemeine Mann" am Ausgang des Mittelalters, in: C. von HARTUNGEN/G. PALLAVER (a cura di), Michael Gaismair und seine Zeit, Bolzano-Innsbruck 1983, pp. 79-108; H. STEKL, Österreichs Unterschichten im 18. Jahrhundert, in: Adel-Bürger-Bauern im 18. Jahrhundert, Wien 1980, catalogo della mostra tenuta a Schallaburg 1980, pp. 44-50. Nel libro di A. MERGEN, Die Tiroler Karrner. Kriminologische und kriminalbiologische Studien an Landfahrern (Jenischen), Mainz 1949, pp. 19-47, l'autore fa la cronistoria dei provvedimenti legislativi e fornisce utili informazioni sociologiche sulla tipologia dei principali gruppi nomadi presenti nell'area tirolese. Il libro prosegue analizzando specificatamente il gruppo dei Karrner. J. RICHEBUONO, Straßenräuber in der Bozner Gegend um 1580, in: *Der Schlern* 52 (1978), pp. 689-691; E. AUCKENTHALER, Eine Bettler- und Landstreicher-Ordnung für den Landgerichts-Sprengel Vipiteno (Sterzing) vom Jahre 1583, in: *Der Schlern* 8 (1927), pp. 151-153; M. INSAM, Zum "Beitrag zur Kenntnis der alpinen Vagantensprache", in: *Der Schlern* 37 (1963), pp. 124-125; B. MAHLKNECHT, Eine Verordnung gegen Gartknechte und Zigeuner (1558), in: *Der Schlern* 51 (1977), pp. 686-687; J. PARDELLER, Beitrag zur Kenntnis der alpinen Vagantensprache, in: *Der Schlern* 36 (1962), pp. 104-105; A. TRENKWALDER, Vinschgauer "Storchen". Vom fahrenden Volk in vergangenen Zeiten, in: Reimichls Volkskalender für das Jahr 1982, Bolzano 1981, pp. 73-75; B. WEBER, Die Stadt Bozen und ihre Umgebungen, Bozen 1849, ristampa Bolzano 1987, pp. 171-176; K.F. ZANI, Arme-Leute-Tracht und Sprache in Gröden (1768), in: *Der Schlern* 56 (1982), p. 579; G. MUTSCHLECHNER, Gartknechte im Pustertal (1612), in: *Der Schlern* 62 (1988), p. 49. Altre notizie nelle seguenti tesi di laurea: E. DELMONEGO, Das Stadtgericht Brixen. Die Gerichte Lüsen-Albeins und Pfeffersberg 1500-1641, tesi Innsbruck 1974, vol. II, pp. 367-374; M. THEINER, Das Stadtgericht Brixen. Die Gerichte Lüsen-Albeins und Pfeffersberg 1641-1803, tesi Innsbruck 1983, pp. 278-282; L. SPARBER, Beiträge zur Geschichte der religiösen Lage in der Diözese Brixen unter Kaiser Karl VI., tesi Innsbruck 1966, vol. II, pp. 275-289; R. STIFTER, Die Hauptmannschaft Säben. Das Stadtgericht Klausen. Die Gerichte Latzfons und Verdings 1641-1803, tesi Innsbruck 1984, pp. 168-170; C. MUSIL, Beiträge zur Geschichte Merans im 18. Jahrhundert (bis 1792), tesi Innsbruck 1965, pp. 42-44. Per l'esiguità di bibliografia specifica ci siamo rifatti ai ben più numerosi studi germanici, francesi ed italiani dedicati a tale argomento; qui citiamo G. ORTALLI (a cura di), Bande armate, banditi, banditismo e repressione di giustizia negli stati europei di antico regime, Roma 1986, non citato direttamente del testo ma di grande utilità, come M. DINGES, Frühneuzzeitliche Armenfürsorge als Sozialdisziplinierung? Probleme mit einem Konzept, in: Geschichte und Gesellschaft 17 (1991), pp. 5-29. Innanzitutto individueremo le disposizioni legislative vigenti in quest'epoca, proseguendo quindi con lo studio approfondito di un elenco di vagabondi ricercati nella zona tirolese nel 1732.

1. La legislazione.

Nel Tirolo, fascia di confine e di intenso traffico fra l'area tedesca ed italiana, il vagabondaggio era endemico e si acutizzava in periodi di calamità o sfavorevole congiuntura economica. La notevole corrente di popolazione fluttuante creò problemi particolarmente gravi di ordine pubblico. Attraverso questo territorio transitavano grandi quantità di merci, gruppi di pellegrini diretti verso i centri della cristianità,² unitamente a vagabondi che si spostavano lungo l'importante via commerciale del Brennero. La presenza dei vagabondi in Tirolo è sempre stata connessa alla sua posizione geografica, tra i vari autori che ribadiscono tale concetto ricordiamo Joseph Hirn che afferma:³

“Nirgends hatte das Verkehrsleben so störende Hindernisse zu bekämpfen, wie in Südtirol. Der Einfluß des nahen Italien machte sich hier in dem zunehmenden Umsichgreifen des Banditenwesen sehr bemerkbar.”

Tale tesi è ripresa anche dall'Aukenthaler che sostiene:⁴

“Die Lage an einer der wichtigsten Handels- und Heerstraßen Europas hat jedenfalls viel dazu beigetragen, daß sich in unserer Heimat [il Sudtirolo] eine große Menge von Hausierern, Bettlern und Verbrechern herumtrieb, die für die heimische Bevölkerung nicht nur eine Belastung, sondern auch eine Gefahr bedeuteten.”

In epoca più recente questa posizione è ribadita dallo Sparber:⁵

“Die Ursachen, warum es in Tirol soviiele Bettler gab, sind in seiner Lage als klassischem Verbindungsland zwischen dem Norden und Süden Europas zu suchen.”

Una simile interpretazione è a nostro avviso riduttiva, la diffusione del fenomeno ha altre origini, non direttamente o esclusivamente connesse al traffico commerciale. Non a caso, la maggioranza dei ricercati, nel 1732, risulta essere nativa della zona e non possiamo pensare che i locali fossero stati attratti da una vita raminga, unicamente per tenere bordone ai viaggiatori che valicavano il Brennero. Per noi l'ampiezza del problema è da addebitare a fattori socio-economici: la stagnazione dell'economia, il depauperamento delle popolazioni, con il conseguente indebitamento dei bassi ceti.⁶

2 I pellegrini di passaggio per il Brennero nel Medioevo erano numerosi: O. WANKA von RODLOW, *Die Brennerstrasse im Altertum und Mittelalter*, Prag 1900, pp. 110-115, 159; A. SPARBER, *Das Chorherrenstift Neustift in seiner geschichtlichen Entwicklung*, Bressanone 1953, pp. 105-106. Non abbiamo dati sul numero dei pellegrini in transito in epoca moderna.

3 J. HIRN, *Erzherzog Ferdinand II. von Tirol. Geschichte seiner Regierung und seiner Länder*, Innsbruck 1855, vol. I, p. 504.

4 AUKENTHALER, op. cit., p. 151.

5 L. SPARBER, op. cit., vol. II, p. 276.

6 «Rekrutierungsfeld der Vagierenden» bilden die ländlichen, städtischen und militärischen Unterschichten. Die größte Zahl der Vagierenden, bei denen die soziale Herkunft rekonstruierbar

Inoltre non dobbiamo dimenticare che il prototipo del vagabondo nell'Europa preindustriale era il contadino sradicato e questa regione, prevalentemente agricola, era attraversata da gruppi di braccianti e giornalieri di campagna che si spostavano alla ricerca del lavoro.⁷ Bisogna quindi ridimensionare l'elemento geografico e mettere in evidenza quello socio-economico, vera molla della mobilità.

Un altro motivo che poteva spingere alcuni rappresentanti dei bassi ceti ad abbandonare la vita stanziale era l'estrema difficoltà di formarsi una famiglia. Le classi agiate, nobili e borghesi potevano infatti contrarre matrimonio in giovane età, mentre per giornalieri e servi il matrimonio era un traguardo raggiungibile molto più avanti negli anni. Tra i vagabondi, invece, erano comuni le convivenze extraconiugali e i matrimoni segreti, tant'è che, all'epoca, la crescita della popolazione povera fu imputata proprio alla disinvolta dei loro rapporti. Per porre un freno a questo incremento demografico, le autorità vietarono alle persone invalide o sprovviste di un reddito adeguato, di contrarre matrimonio.⁸

Dal Cinquecento i poveri e i vagabondi avevano perso, e non metaforicamente, per strada, la sacralità che li aveva accompagnati nei loro spostamenti durante il Medioevo. Ormai il vagante era considerato uno spiantato, un pericolo per la società, un emarginato da imprigionare. Per capire quanto poco fossero tollerati ricordiamo la paura dell'untore che

ist, stammt aus der Schicht der verarmten Kleinbauern, der ländlichen und städtischen Bediensteten und Taglöhner", T. MEIER/R. WOLFENBERGER, *Nichtseßhaftigkeit und geschlechtsspezifische Ausprägungen von Armut*, p. 35, in: A.L. HEAD/B. SCHNEGG (a cura di), *Armut in der Schweiz (17.-20. Jh.)/La pauvreté en Suisse (17e-20e s.)*, Zurigo 1989.

7 I lavoranti a giornata nelle campagne non potevano allontanarsi per lavorare in un comune diverso da quello in cui avevano, fino a quel momento, prestato la loro opera. O. STOLZ, *Rechtsgeschichte des Bauernstandes und der Landwirtschaft in Tirol und Voralberg*, Bolzano 1949, p. 154. Dubitiamo comunque che tale disposizione fosse rispettata, a Bressanone si cercò di impedire la migrazione estiva dei giornalieri: "Nachdem die Tagwercher, so alhie aufgenomen, und mit Weib und Kind alda wonend sein, sonderlich den Winter, gemainer Statt mit allerhandt beschwer, vorab mersterthails mit besuechung des Allmuesens, oblien, Und aber im Sommer, so man Irer Zu der Arbeit bedurftig, Irem willen und gelegenheit, dem schnitt und Mad nach, von hinnen an andere ort ziehen wellen, weib und Kind wiegemelt, zu gemainer Statt beschwer alhie lassen, Solliches soll Inen hinfürter nit mer gestat, sondern ain solliche Ordnung gehalten werden." Estratto dalla "Statt Brixen Ordnung und Freyheit" del 1604, in: J. MUTSCHLECHNER, *Alte Brixner Stadtrechte*, in: *Schlern-Schriften* 25, Innsbruck 1935, p. 109.

8 L'imperatore Leopoldo con una legge del 7 settembre 1703 ordinò che il "Winkelheyrather (Matrimonio Occulta)" saranno puniti con pesanti sanzioni, in: *Sammlung der älteren Kaiserlich-Königlichen Landesfürstlichen Gesetze und Verordnungen in Publico-Ecclesiasticis*, erste Abtheilung vom Jahre 1518 bis 1740, Wien 1785, pp. 69-72. Maria Teresa d'Austria il 10 aprile 1751 vietò il matrimonio senza speciale permesso agli invalidi civili e di guerra, in: Zweyte Abtheilung der Sammlung der Kaiserlich-Königlichen Landesfürstlichen Gesetze und Verordnungen in Publico-Ecclesiasticis welche unter der Regierung Jhro Kaiserl. Königl. Majestät Marien Theresien erschienen sind vom Jahre 1740 bis 1767, Wien 1785, pp. 140-141. MERGEN, op. cit., p. 40. Il problema specifico delle limitazioni matrimoniali per le classi meno abbienti viene affrontato in A.L. HEAD-KÖNIG, *Marginalisation ou intégration des pauvres: les deux facettes de la politique matrimoniale pratiquée par les canton suisse (XVIIe-XIXe siècles)*, in: A.L. HEAD/B. SCHNEGG, op. cit., pp. 79-93. A Berna per impedire il matrimonio precoce di servi e domestici si giunse a "priver ces derniers de leur droit de bourgeoisie", ibidem p. 93.

si diffuse nel centro-nord della penisola italiana dal 1671 e che si protrasse fino al primo ventennio del '700:⁹ I "vagabondi", "questuanti", "calcanti", "elemosinanti", "birbanti", "monelli", "scrocchi", in una parola tutti i pitocchi, sono i capri espiatori di questa ondata di panico ... Il terrore dell'untore venne recepito in numerosi bandi e grida miranti all'espulsione o alla cattura dei forestieri poveri in molte città come Pavia, Piacenza, Reggio Emilia, Verona, Brescia, Mantova, Peschiera, Desenzano, Salò, Trento e Lavis. Inteso l'atteggiamento delle classi dominanti è facile arguire quale fosse l'ideologia che pervadeva le disposizioni in materia.

I governi regionali si interessarono ripetutamente al problema; analizzeremo ora le disposizioni, emanate dai governi enipontano, brissinese e trentino. L'analisi legislativa non si limita alle direttive tirolesi, emanate per la zona che andava da Innsbruck ai "Welschen Confinen", ma comprende anche le norme vigenti nei principati vescovili di Bressanone e di Trento. Tale metodologia è stata imposta dalla stessa natura dei soggetti, che spostandosi attraverso differenti giurisdizioni sottostavano a molteplici decreti legislativi. Di conseguenza il loro atteggiamento e le destinazioni dei loro spostamenti mutavano al variare delle disposizioni vigenti nelle diverse località. Proprio per meglio comprendere i loro spostamenti abbiamo presentato un ampio quadro delle leggi emanate dai centri di potere dislocati sulla direttrice del loro girovagare.

Nel Tirolo per limitare il vagabondaggio vennero svolte, in varie annate (tra cui 1722, 1727 e 1731), le cosiddette cacce all'uomo, compiute da incaricati detti "Überreuter".¹⁰ Per sfuggirle i ricercati si spostavano verso sud, nel Trentino e oltre nei territori veneti. L'analisi comparata delle leggi applicate nelle diverse giurisdizioni ci permette di capire il motivo di questo esodo verso mezzogiorno.

Nell'agosto 1728 il governo tirolese promulgò, a causa della recrudescenza del fenomeno, delle nuove direttive contro "Vaganten, Landstreicher und Bettler".¹¹ Il primo punto sancì l'istituzione delle ronde armate con il compito di rastrellare il territorio a caccia dei vagabondi; il secondo intimò ai "frembden Bettleren und Vaganten" di allontanarsi entro la fine di settembre dal territorio tirolese. Dopo tale scadenza, coloro che fossero stati ivi rintracciati, sarebbero stati puniti con 12, 18 o 24 frustate sulla schiena ed espulsi. Gli arrestati una seconda volta, maggi-

9 P. PRETO, Epidemia, paura e politica nell'Italia moderna, Roma-Bari 1987, pp. 87-103.

10 MERGEN, op. cit., p. 40.

11 La copia da noi consultata è conservata in ACB H6, ago. 1728. BEIMROHR, op. cit., p. 18, riassume tale legge e la data precisamente al 12 agosto 1728 comunicando che venne ripubblicata nel 1746. L. SPARBER, op. cit., pp. 279-281 compendia tale disposizione. Riportata integralmente nell'appendice.

ori di 18 anni, provenienti da un'altra giurisdizione, sarebbero stati marchiati con la lettera T, abbreviazione di Tirolo, e quindi nuovamente espulsi. Il marchio a fuoco doveva essere impresso sulla spalla destra all'altezza della gola. I minorenni invece sarebbero stati imprigionati per 4-5 giorni, a pane ed acqua, e quindi espulsi dal territorio tirolese. I recidivi, arrestati una terza volta, sarebbero stati tradotti alle galere veneziane o napoletane.¹² A Venezia l'uso coatto dei mendicanti sulla flotta militare risaliva già al 1539, mentre i fanciulli poveri venivano impiegati come mozzi nella flotta mercantile.¹³

Questa pena venne abolita intorno alla metà del Diciottesimo secolo; Augsburg vendette dei galeotti a Venezia per l'ultima volta nel 1756.¹⁴ Da quanto affermato nel bando del 1728 appare strana l'affermazione che Napoli fosse ancora destinazione dei prigionieri, infatti "nel 1722 l'Austria constatò semplicemente che la pena della galera aveva cessato di esistere, dopo che il reame di Napoli, quale luogo di deportazione preferenziale, era andato perduto nella guerra di successione spagnola".¹⁵ Le donne e i non idonei a scontare tale tipo di pena venivano nuovamente espulsi. Incorrevano nelle succitate sanzioni tutti coloro che erano sprovvisti di un lasciapassare, detto "Passier-Zettl".¹⁶

12 H. SCHLOSSER, Tre secoli di criminali bavaresi sulle galere veneziane (secoli XVI-XVII), Centro tedesco di studi veneziani 28, Venezia 1984, pp. 18-20, "La pena minacciata dalla legge del servizio forzato ai remi «ad dies vitae vel ad tempus» veniva peraltro inflitta ai vagabondi soltanto come «ultima ratio». ... Da un punto di vista politico-penale, la condanna alla galera in questi casi serviva, nella gradazione delle sanzioni penali, al solo scopo di liberarsi una volta per tutte dell'impenitente e proteggere in modo durevole da lui la comunità." Questo saggio, pur nella sua brevità, offre un quadro storico-legislativo impeccabile.

13 Anche i vagabondi arrestati in Svizzera erano mandati nelle galere veneziane, in: A.M. DUBLER, Armen- und Bettlerwesen in der Geimeinen Herrschaft «Freie Ämter» (16. bis 18. Jahrhundert), Schriften der Schweizerischen Gesellschaft für Volkskunde 50, Basel 1970, p. 65; B. PULLAN, La politica sociale della repubblica di Venezia, Roma 1982, vol. I, pp. 330-332. Sulla vita dei condannati alle galere vedi A. VIARO, La pena della galera. La condizione dei condannati a bordo delle galere veneziane, in: G. COZZI (a cura di), Stato, società e giustizia nella repubblica veneta (sec. XV-XVIII), Roma 1980, pp. 379-430. Vedi anche G. GIACCHERO, Pirati barbareschi, schiavi e galeotti nella storia e nella leggenda ligure, Genova 1970; L. CARLEN, Galeerenstrafe im Recht der Kirche, in: P. LEISCHING/F. POTOTSCHNIG/R. POTH (a cura di), Ex aequo et bono. Willibald M. Plöchl zum 70. Geburtstag, Innsbruck 1977, pp. 175-182.

14 SCHLOSSER, op. cit., p. 4. E. SCHUBERT, Das Jahrhundert der Bettler und Gauner im Hochstift Bamberg, in: Beilage zum Jahresbericht des Meranier-Gymnasiums Lichtenfelds 15, 1977/78, p. 17, afferma che la vendita alla repubblica di Venezia di vagabondi prigionieri provenienti da Bamberg cessò dal 1746, per mancanza di interesse delle autorità lagunari.

15 SCHLOSSER, op. cit., p. 25, che a sua volta cita F.J. BRATSCH, Peinliche Land-Gerichts-Ordnung in Oesterreich unter der Enns, Wien 1751, p. 128.

16 ADB-AA 3317. L. SPARBER, op. cit., p. 280 riporta un simile lasciapassare: "N. J ... kommt aus ... geht in ... passiert den ... ist ermahnt worden auf der Landstrassen zu bleiben / in keinen Häusern zu betteln und über ... geraden Weegs innerhalb ... Täg wiederumb ausser Lands sich zu begeben. Datum Paß ... den 31. August 1728". Identico "Paß" in ADB-AA, Mandata 28087, f. 147r. – Leggermente diversa nella stesura era la cosiddetta "Obriegkeitliche Attestation" che qui riproduciamo: "Obriegkeitliche Attestation. N. ... seiner Profession ein ... ist allhero kommen mit ... geht ausser Lands in ... Tägen geraden Weeg über ... oder ... geht im Land

Il "Passier-Zettl" doveva essere compilato in tutte le sue parti e timbrato dalle autorità. Se l'intestatario si trovava su una strada diversa da quella prescritta o il lasciapassare era scaduto, sarebbe stato punito secondo le modalità già illustrate, mentre il titolare o "eine Fußgehende dergleichen frembde Persohn" ritenuto sospetto, doveva essere sottoposto ad accertamenti di polizia. Tale ordinanza doveva essere adeguatamente diffusa e le autorità delle varie giurisdizioni dovevano redigere elenchi dei fermati.

Nel vescovato di Bressanone il problema dei vagabondi si accentuò nei primi decenni del '700: a tal proposito ricordiamo che venne assunta una persona robusta affinché coadiuvasse il giudice dei poveri (Bettelrichter) nell'espletamento del suo compito.¹⁷ La rigorosa ordinanza tirolese venne recepita, il 9 settembre 1728, anche nel Principato di Bressanone dal vescovo Kaspar Ignaz Künigl (1702-1747).¹⁸ Il testo legislativo brissinese ricalcava quello tirolese e ciò dimostra, come in questo caso specifico, esistesse una perfetta identità ed omologazione tra le due legislazioni.¹⁹ Il vescovo brissinese promulgò tre testi legislativi sul problema del vagabondaggio, una "Bettlerordnung" indirizzata ai funzionari vescovili, una "Instruction und Ordnung" destinata agli "Auffseher" e ai sudditi e quindi un bando indirizzato agli stessi vagabondi.²⁰ Della "Bettlerordnung" esiste un breve riassunto in tedesco, che però, a nostro avviso, impedisce di apprezzare appieno il valore del documento. Abbiamo quindi deciso di pubblicarlo integralmente, egualmente ci comporteremo per le altre due ordinanze di cui non abbiamo trovato altre notizie.²¹

nach ... all dort weitere Arbeit zu suchen / oder wo er die nicht bekommene / sich mit weiters Obrigkeit zu versetzen / und ausser Lands zu gehen. Datum ... den ... ", in: ADB-AA, Mandata28087, f. 147r. – "Paß ... N. 3. N. ... kommt aus ... geht ... in ... passiret den ... ist ermahnet worden auf der Land-Strassen zu bleiben / in keinen Häusern zu betteln / und über ... geraden Weegs innerhalb ... Täg wiederum ausser Lands sich zu begieben / wo ansonsten bey längerer Aufenthaltung / und dessen nachmahliger Betretung / und nicht beybringender beglaubter Attestation einer gehabten Ohnpäßlichkeit / dessen Paß wurde cassiret / und er als ein Vagant ausser Lands geschiket werden. Datum Paß den ... "

17 "Bettelrichter und Gerichtsdiener für die Fortschaffung der allzuvielen Vaganten und verdächtigen Personen zu sorgen hatte" in: THEINER, op. cit., p. 196. Nell'area tedesca il periodo di più acuta diffusione del brigantaggio e vagabondaggio fu quello seguente alla guerra dei Trent'anni: R. van DÜLMEN, Entstehung des frühneuzeitlichen Europa 1550-1648, in: Fischer Weltgeschichte, Frankfurt/M. 1984, vol. 24, pp. 227-251.

18 THEINER, op. cit., pp. 279-281.

19 A Bressanone "valevano tuttavia ampiamente le ordinanze territoriali tirolesi, non vi era un diritto autonomo ...", in: W. BRAUNEDER, Impero e Stato a sud delle Alpi nel XVIII secolo, p. 77, in: C. MOZZARELLI/G. OLMI (a cura di), Il Trentino nel Settecento fra Sacro Romano Impero e antichi stati italiani, Annali dell'Istituto storico italo-germanico 17, Bologna 1985.

20 ADB-AA, Mandata 28087, il primo ff. 142^r-143^v; l'Instruction ff. 145^r-146^v e il bando per i vagabondi ff. 144^r-144^v.

21 M. THEINER, op. cit., pp. 279-281. Il testo integrale in appendice.

I tre testi indirizzati a differenti categorie di persone, vennero emessi tutti nella stessa data del 9 settembre 1728. La "Bettlerordnung" molto dettagliata è composta da una lunga introduzione seguita da otto punti, che brevemente riassumeremo.

Nell'introduzione il vescovo si rivolge ai funzionari destinatari dell'ordinanza, che avevano l'obbligo di applicarla, cioè i "Stadthaltern und Räthen, Hauptleuthen, Ambts-Pflegern, Stadtrichtern, Richtern, Anwältern, auch allen anderen Unsern Befelchshabern und Bedienten". Ad essi il vescovo si rivolge rammentando il continuo pericolo dato dai vagabondi che infestavano la regione, sia per le popolazioni delle città ma soprattutto per gli abitanti in case isolate che non avevano nessuna difesa. Alla massima allerta erano chiamati tutti i funzionari del principato e soprattutto quelli insediati nelle zone confinanti con la Repubblica veneta, la Carinzia e il territorio di Salisburgo.

Nel primo punto si ordina che ogni giurisdizione a seconda della sua estensione territoriale si munisca di uno, due o tre solerti "Uberreuter", per difendersi dalla presenza dei vagabondi forestieri, mentre al secondo punto viene ordinato di dare pubblica lettura del bando fino al giorno 27 di settembre.

Nel terzo punto si afferma che, come sancisce la "Tyrolische Lands Ordnung",²² imitata dalla legislazione del principato "deme das Hochstüfft in seiner Maß imitative nachgehet", tutti i vagabondi devono lasciare il principato entro il 30 di settembre. Dopo tale data tutti i fermati, senza validi lasciapassare, erano puniti con le medesime modalità stabilite dall'ordinanza tirolese; il simbolo del marchio da incidere a fuoco a Bressanone ovviamente era una B. Erano considerati validi i lasciapassare rilasciati dalle autorità principescovili e tirolesi non più vecchi di due-tre settimane. Le persone fermate con lasciapassare in regola, ma al di fuori delle cosiddette "Landstrassen", cioè le vie comunicazione principali, sarebbero state arrestate.

Per evitare ai vagabondi di ignorare le norme prescritte e l'imminente bando, dovevano essere affissi su dei pali copie stampate del testo del bando di espulsione (punto quarto).

Al quinto punto si ordinava agli incaricati della caccia, detti "Auffeseher" o "Uberreuter", armati di pistole o "Tertzerolen" di compiere dei sopralluoghi settimanali sulle strade, sentieri e località solitamente frequentate da codesti ricercati. Nel caso che dei vagabondi fermati fuggissero o scoppiassero episodi di resistenza o ribellione i fuggitivi o i ribelli dovevano essere considerati alla stregua di fuorilegge, "Voglfrey", e

22 Probabilmente si fa riferimento ai capitoli IV-VIII del libro VII dedicati ai mendicanti, zingari e ruffiani (Riffianer), *New Reformierte Landsordnung der Fürstlichen Grafschafft Tirol*, s. l., 1575, ff. 111^v-114^v.

contro di essi si potevano usare le armi e ogni altro mezzo per assicurare alla giustizia.

Al sesto punto vengono fissate alcune regole di comportamento per i responsabili delle varie giurisdizioni. Costoro dovevano compilare una lista di tutti i vagabondi fermati, espulsi, frustati, e tradotti sulle galere e mandarne copia ogni tre mesi al consiglio aulico brissinese. In base ad un accordo con il governo tirolese i vagabondi fermati dagli "Auffeher" o "Überrreuter" dovevano essere consegnati ai responsabili della giurisdizione limitrofa e così fino ai confini territoriali.

Il settimo punto affronta la questione dei mendicanti locali, che dovevano essere muniti di un segno di riconoscimento. Costoro comunque non potevano allontanarsi dai luoghi di origine e non potevano assolutamente mendicare. Qualora i mendicanti locali fossero stati sorpresi a mendicare o in luoghi lontani dalla loro residenza, sarebbero stati puniti alla stregua dei vagabondi stranieri. I mendicanti locali dovevano essere indirizzati al lavoro e qualora avessero proseguito la loro oziosa vita – "Miessigang" – dovevano essere rinchiusi nella casa di lavoro, la "Zucht-Haus".

Al punto ottavo il vescovo individua come causa principale dell'aumento del numero dei mendicanti, i rapporti sessuali e i matrimoni tra poveri. Per frenare questo comportamento gli uomini dovevano essere arruolati e le donne rinchiuse nella casa di lavoro. Inoltre le autorità vescovili fissano come condizione per contrarre matrimonio il possesso di un patrimonio di 200 fiorini. Affinché tutti fossero a conoscenza di tale disposizione, essa doveva essere comunicata durante le messe almeno una volta ogni tre mesi.

Questa ordinanza contiene numerose importanti notizie, che vale la pena di commentare. Per prima cosa possiamo affermare che almeno sotto il governo di questo vescovo che rimase in carica dal 1702 al 1747 l'impegno contro la piaga del vagabondaggio fu costante. Inoltre possiamo affermare che esisteva e funzionava una mutua assistenza tra amministrazione tirolese e brissinese nell'affrontare il fenomeno del vagabondaggio. La pratica di consegnare gli arrestati ai funzionari della giurisdizione limitrofa e quindi così via fino ai confini territoriali da dove venivano espulsi, implica un discreto livello di coordinamento tra le due amministrazioni, sia a livello centrale che periferico.

Altri punti dell'ordinanza ci illuminano sulle abitudini dei vagabondi. La maggioranza si infiltrava attraverso i confini veneti, dal versante della Carinzia e dal salisburghese e quindi presumibilmente erano anche originari di quei luoghi. Inoltre sappiamo che essi non seguivano per i loro spostamenti le vie principali, strettamente controllate, ma preferivano le strade poco battute, secondarie e i sentieri; le autorità a conoscenza di questa abitudine stabilirono quindi di fermare tutti coloro che seguivano le strade secondarie.

Dall'ordinanza possiamo conoscere anche la soglia della povertà, stabilita dal vescovo sui 200 fiorini, sotto la quale era vietato contrarre matrimonio. Questa informazione è di assoluta rilevanza in quanto l'individuazione della soglia di povertà è un dato di grande valore per lo studio del pauperismo.

Concludendo possiamo dire che le disposizioni brissinesi erano particolarmente dure e da esse non traspare alcuna traccia degli insegnamenti evangelici sul pauperismo.

Semplificato, in quattro punti, rispetto alla "Bettlerordnung" è l'"Instruction und Ordnung", indirizzato agli "Auffseher" che materialmente eseguivano i rastrellamenti nel territorio e ai sudditi del principato.

In esso vengono ribaditi i concetti principali contenuti nella "Bettlerordnung" indicando soprattutto le notizie relative ai lasciapassare, al segno per i mendicanti locali, e alle armi; viene fissato pure che queste pattuglie avrebbero dovuto almeno una volta al mese perlustrare il territorio e in estate anche gli alpeggi e i masi. Inoltre nei giorni di mercato o festivi queste pattuglie avrebbero dovuto prestare particolare attenzione in quanto in queste occasioni si ritrovavano i vagabondi. Altre informazioni generali riguardavano il comportamento dei sudditi durante gli spostamenti e in occasione delle caccie.

Il terzo stampato, notevolmente più breve dei precedenti, era direttamente indirizzato ai vagabondi stranieri e ai mendicanti locali e doveva essere adeguatamente pubblicizzato, con pubbliche letture e con l'affissione su pali, situati in posizioni strategiche. In esso l'accento viene posto quasi esclusivamente sulle disposizioni repressive e sulle punizioni in cui i vagabondi sarebbero incorsi se fossero stati fermati dopo il 30 di settembre 1728. Una ultima annotazione riguarda la terminologia usata per individuare i ricercati in questi tre documenti, che si differenziava rispetto agli stranieri indicati come "außländischen Vaganten / Landstreicher / und Bettleren" mentre i locali venivano definiti solo con il termine meno forte di mendicante "Bettler". Nel libro dei mandati in cui sono contenuti questi tre stampati abbiamo individuato anche numerose comunicazioni destinate ai vari funzionari delle diverse giurisdizioni del territorio vescovile. Abbiamo deciso di riportare quanto comunicato al capitano (Haubtmann) di Livinallongo, in quanto questo territorio confinava con la Repubblica di Venezia, e quindi territorio in cui la vigilanza doveva essere massima.²³ Infatti tale funzionario viene avvisato di prestare particolare attenzione al confine per impedire l'ingresso ai vagabondi stranieri, agli oziosi e agli eremiti pur in possesso di validi

23 ADB-AA, Mandata 28087, "Befelch an Haubtmann zu Puchenstein", ff. 148^r-150^v.

attestati rilasciati dai loro superiori "frembde Vaganten, Müßiggänger, auch Ainsidler oder andere mit ordentlichen Obedienz-Briefen von ihres Ordens-Superiorem mit vorgesöhene Mendicanten". Questa norma contro questi religiosi si inseriva in un vasto progetto di limitazione del fenomeno dell'eremitaggio intrapreso dal vescovo Künigl.

Potevano oltrepassare il confine solo reali pellegrini "unbedenklichen Pilgramben". A tutti dovevano essere richiesti i lasciapassare, le attestazioni o le fedi comprovanti il loro status e al minimo sospetto bisognava usare la forza "Carabetsch Straichen" per respingerli.

Inoltre sui lasciapassare delle persone respinte doveva essere annotato il motivo dell'allontanamento affinché essi non potessero ritentare l'ingresso nel principato presso qualche altra stazione di confine.

Particolare attenzione doveva essere prestata a chi fingendo di voler lavorare voleva solamente elemosinare: tra costoro dovevano essere attentamente controllati i ramai, "frembde Häfenpindter", i cacciatori di topi, "Mausfanger", i giocolieri, "Spilleith", i suonatori, "Leyrinen", i pentolai, "Pfannenflickher", ciarlatani e spacciatori di balsami medicinali, "Oehl- und Medcitat-Trager",²⁴ i medici, "Arzt", i soldati congedati da poco e diretti dai territori italiani all'ospedale militare di Pest in Ungheria,²⁵ e quindi i convertiti, "vorgebenden Convertiten", che potevano solo attraversare il territorio del principato. Non erano nuove simili liste di categorie di persone sospette o di pessima nomea: nella "Landesordnung" del 1573 sono accomunati i "landfahrer, leyter, spielleute, Jacobstrüder, riffiane und gardknechte".²⁶

Anche i pellegrini diretti a Roma dovevano essere sottoposti ad accurati controlli, potevano transitare solo quelli muniti di documenti validi e dovevano essere informati di proseguire il loro cammino solo sulle strade principali e del fatto che anche a loro era interdetta l'elemosina. Da respingere senza alcun dubbio erano le donne sole o con figli o accompagnate dal marito e che chiaramente erano inaffidabili. Gli apprendisti artigiani o i garzoni, "frembden Handwerchs Burschen", potevano entrare nel principato solo se in possesso di regolari attestati rilasciati dalle rispettive corporazioni, e in tal caso ad essi doveva essere consegnato un regolare "Passier-Zetl".

24 La maggior parte delle indicazioni su questi termini in J. e W. GRIMM, Deutsches Wörterbuch, ristampa anastatica München 1984, alle singole voci. Abbiamo tradotto il termine di "Häfenpindter" con ramai anche se il termine può assimilare il concetto insito nel mestiere di ciabrocche, di pirandelliana memoria, vedi L. PIRANDELLO, La giara, in: Novelle per un anno, Milano 1957, p. 273. "Pfannenflickher" corrisponde in tedesco a Klumperer, J. SCHATZ, Wörterbuch der Tiroler Mundarten, vol. I, Schlern-Schriften 119, Innsbruck 1955, p. 337. La figura dell'imbonitore ciarlatano e venditore ambulante di medicinali era notoriamente malfamata, vedi H.J.C. von GRIMMELSHAUSEN, L'avventuroso Simplicissimus, Torino 1945, p. 322.

25 "Abgedankte frembde Soldaten" con "frische Entlassung" e diretti al "kaiserliche Soldaten Spital".

26 GRIMM, op. cit., voce Leierer.

Altre informazioni dirette a questo funzionario e al giudice di Puchenstain ricalcavano quanto contenuto nella "Bettlerordnung".

Interessante in quanto suesposto è l'elenco delle categorie "a rischio" che parzialmente compare, anche al secondo punto della "Instruction". In tale stampato vengono individuate specifiche categorie sospette come i "Leyer / Hafen-Binder, fremde Cramer / Spilführer" accomunati però a generici gruppi di "einländische Bettler / und müssige Vaganten".

Nonostante tali provvedimenti restrittivi la presenza dei vagabondi, nel principato, perdurò anche nei decenni successivi.²⁷

Il governo di Innsbruck era invece assai solerte nell'individuare e nel perseguire i vagabondi, anche se temporaneamente riparati in territori fuori dalla sua giurisdizione. Ad esempio nel 1732 il governo enipontano inoltrò al vescovo di Bressanone la domanda di arresto del vagabondo e malfattore Jacob Sumerer {1} e della sua convivente. Il vescovo venne a conoscenza della loro presenza, nel proprio territorio della val di Fassa, non dai propri sottoposti ma dalle autorità tirolesi, più solerti di quelle vescovili, a dimostrazione di una maggiore efficacia dei responsabili tirolesi nel controllo territoriale rispetto a quello dei funzionari brissinesi. Dalle informazioni fin qui raccolte si può affermare che fino a Rovereto la legislazione sui vagabondi era la stessa, mentre si differenziava nell'enclave del Principato vescovile di Trento.

Nel 1711 a Trento gli stranieri potevano elemosinare per tre giorni, ridotti ad un sol giorno, nel 1757, "spirato il qual termine ... saranno puniti ... con prigione, corda, frusta, berlina et altre ancora a misura del sesso e dell'età".²⁸

Anche qui vigeva il provvedimento dell'espulsione, ma non sono menzionate le ronde e le pene non erano così drastiche come a Bressanone ed Innsbruck. La relativa sicurezza offerta ai vagabondi da questo principato derivava dalla sua decadenza politica ed economica:²⁹

"La debolezza del morente Principato trentino e l'impossibilità di farsi carico di simili operazioni [le cacce], non sfuggono ai rappresentanti della corte di Innsbruck, che, puntualmente, inoltrano al governo vescovile dispacci e ordini a tal riguardo."

27 L. SPARBER, op. cit., p. 108. Ad esempio durante la sosta in città, della principessa Isabella di Parma, avvenuta nel 1760 si afferma che "Häten ain oder 2 Patroullen bei Tag und Nacht von muessigen und verdechtigen Betl- und Vagierenden Gesindl die Statt sauber zu halten" (ADB-AA 13688, Praeparanda et ordinanda, punto quattro).

28 S.V. (sigla indecifrata, forse Silvestro VALENTINI), L'organizzazione dell'accattonaggio nella città di Trento, in: Archivio Trentino 27 (1912), p. 115. Altre notizie sul vagabondaggio e criminalità a Trento in: K. CIVETTINI, Povertà e mendicità nel Principato vescovile di Trento. Note sul problema pauperismo (secoli XVI-XVIII), in: Civis 13 (1989), pp. 179-210 e F. MENESTRINA, Delinquenza nel Trentino, in: Tridentum 1 (1898), pp. 130-147 e pp. 161-184.

29 K. CIVETTINI, Povertà e mendicità. Il problema del Pauperismo nel Principato vescovile di Trento (secoli XVI-XVIII), tesi 1982, p. 249, consultabile presso BAST.

Più a sud, nella contea di Arco, possedimento austriaco, nel 1715, «vedendo che alla giornata cresce il numero dei pitocchi, et gente vagabonda forrestiera» veniva loro vietato l'ingresso in tale territorio.³⁰ Le disposizioni emanate dimostrano quanto il problema fosse serio, illuminano le norme di legge approntate e infine il loro confronto conferma come la legislazione si mitigasse man mano che dal nord ci si avvicinava ai territori italici.

Nel principato vescovile di Bressanone la legislazione ricalcava le disposizioni tirolesi, ma erano carenti sia la volontà politica sia i mezzi finanziari per renderla operativa, mentre a Trento mancavano oltre alle strutture anche le disposizioni legislative e giuridiche. Lo zelo profuso per incarcerare i vagabondi era indubbiamente ampio, ma i risultati erano insoddisfacenti. Verosimilmente i vaganti godevano di una rete di informatori, che unita alla complicità di alcuni fiancheggiatori vanificava gli interventi polizieschi.³¹ Inoltre i vagabondi, oltre ad essere esperti conoscitori del territorio, sfruttavano la frammentazione giuridica della zona. Essi traevano profitto dalla diversità delle disposizioni legislative vigenti nelle varie sovranità, e con tempismo sfuggivano alle retate tirolesi mettendosi in salvo nei territori più tolleranti o dalle strutture repressive meno efficienti.

La sopravvivenza e la salvezza per questi sradicati, dipendeva dalla frammentazione di questo territorio; la fuga verso il sud, causata dal rigore tirolese, nasceva dalla possibilità di sfuggirlo attraversando un confine e dal minore impegno repressivo di alcune amministrazioni.³²

Il principato vescovile di Trento mantenne e accrebbe, negli anni seguenti, la nomea di zona franca e non a caso l'imperatore Giuseppe II lo definiva come «rifugio di gentaglia della peggior specie».³³

Per meglio fissare il ruolo svolto, nella vita della popolazione fluttuante, dalle linee confinarie, facciamo notare che la località sita vicino al passo di San Pellegrino, presso la strada per Falcade, nel punto ove si intersecavano i confini dei principati di Bressanone, di Trento e della Repubblica di Ve-

30 K. CIVETTINI, Pauperismo e assistenza nella Contea d'Arco, in: *Il Sommolago* 4 (1987), p. 50.
31 L'esistenza di una rete di complicità è confermata anche da Schubert, op. cit., p. 21.

32 Un testimone del problema nel XVIII secolo acutamente annota che: «So lange auch noch die vielen und belästigenden fremden Bettler und Landstreicher bey so so vermischten Territorien nur über die nächste Grenze gehen dürfen, um vor dem auf sie streifenden Militär sicher zu seyn, so lange kann dieses Streifen nur wenig helfen», in: SCHUBERT, op. cit., p. 21.

33 Concetti espressi dall'imperatore in un memoriale sullo stato della nazione, oggetto della comunicazione del prof. Josef Riedmann letta in occasione del convegno su «Sigismondo Moll e il Tirolo nella fase di superamento dell'antico regime» tenuto a Rovereto il 25-27 ottobre 1990 ed organizzato dall'Accademia Roveretana degli Agiati. Di tale convegno usciranno prossimamente gli atti. In tale memoriale l'imperatore afferma che il flusso dei malavitosi saliva principalmente da sud verso nord.

nezia, fosse chiamato Pian dei Zingari o in ladino “ai Zìnghegn”.³⁴ Tale toponimo indica che probabilmente qui bivaccavano zingari e vagabondi prima di scegliere ove dirigersi.³⁵ Ciò conferma come i vaganti approfittassero della frammentazione delle giurisdizioni per evitare l’arresto. Degno di nota è il confronto tra la draconianità delle disposizioni e l’estensione del fenomeno, che nonostante i drastici provvedimenti caparbiamente perdurava. È chiaro quindi che la repressione non impediva il vagabondaggio, in quanto esso era strutturale alla società e non esterno ad essa.

2. Il documento e i vagabondi ricercati.

In una comunicazione del regio e imperial consiglio del Tirolo, spedita da Innsbruck il 4 aprile 1732 e indirizzata al principe vescovo di Bressanone Kaspar Ignaz Künigl di Ehrenburg (1702-1747),³⁶ venne sollecitata la cattura e la consegna del brigante Jacob Sumerer e della sua convivente Romana, segnalati nel territorio vescovile della valle di Fassa.³⁷ Il Sumerer di 43 anni, arrestato e processato per furto nel 1719, era stato condannato all’impiccagione. Ma durante l’esecuzione la corda si ruppe e la pena fu commutata a 5 anni da scontarsi ai remi delle galere, da cui riuscì a fuggire per raggiungere nuovamente il territorio tirolese.

³⁴ B. RICHEBUONO, Il confine politico della Ladinia con il Veneto alla fine del 1700, in: *Ladinia* 11 (1987), pp. 1-33. In P. ANICH, *Atlas Tyrolensis* (a cura di M. EDLINGER), Innsbruck-Wien-Bolzano 1986, p. 78, f. XIV/3, tale zona è detta Campo Zigolan. P. MULSER, *Die Grenzgerichte des Hochstiftes Brixen, Fassa, Anras und Bannberg 1641-1803*, Innsbruck 1985, tesi, p. 160.

³⁵ “È molto probabile che il toponimo Pian dei Zingari abbia avuto origine dalla loro prima comparsa nei nostri paesi passando appunto per il colle di S. Pellegrino ai primi del Seicento. Il giudice di Fassa Michele Coret nativo di Cembra, dovette recarsi a Vienna per giustificarsi di fronte a quella superiorità per aver permesso l’ingresso di un gruppo di zingari nel Tirolo.” P.F. GHETTA, *La valle di Fassa nelle Dolomiti, preistoria, romanità, medioevo. Contributi e documenti*, Trento 1974, p. 34. Tale autore ritorna sull’argomento indicando che gli zingari, in questione, provenivano da Gorizia e attraverso la val di Fassa volevano raggiungere il Tirolo e che tale fatto accadde nel 1606, ibidem, p. 68. Dobbiamo fare notare come al “termine posto al Pian degli Zingari, in: ladino Pian dei Zinghegn, dove convergevano i confini delle tre diocesi di Trento, di Bressanone e di Belluno”, ibidem, p. 34: il Richebuono (v. nota precedente) si riferisce al confine politico, il Ghetta invece a quello diocesano.

³⁶ ADB-AA 18425, 1732 apr. 4. Anche lo stampato allegato alla lettera è individuabile sotto questo numero d’inventario.

³⁷ La valle di Fassa era sotto “il governo con amministrazione immediata” dei Principi Vescovi di Bressanone, J. KÖGL, *La sovranità dei vescovi di Trento e di Bressanone. Diritti derivanti al clero diocesano dalla sua soppressione*, Trento 1964, p. 18. Vedi anche GHETTA, op. cit., pp. 153-156 e R. GRATL, *Die Grenzgerichte des Hochstifts Brixen Fassa, Anras und Bannberg 1500-1641*, tesi Innsbruck 1975, pp. 3-7. Il fatto che i due ricercati fossero segnalati in questa valle non deve stupirci, essa infatti metteva in collegamento varie zone. La via imperiale di Fassa “risaliva la valle dell’Avisio fino a Canazei e di qui saliva a Mortic” da qui si scendeva verso la val Badia e Brunico. “La via imperiale di Fassa congiungeva le valli dell’Avisio, Primiero e la Val Sugana col grande centro fieristico di Brunico, dove si rifornivano di bestiame da macello e con Bressanone”, GHETTA, op. cit., p. 58. Per questa vallata passava anche “la via più breve che congiungeva Belluno e Agordo a Bolzano attraverso i passi di S. Pellegrino e di Carezza”, GHETTA, op. cit., p. 60.

La missiva auspicava che il Principe Vescovo non fosse contrario a questa azione di polizia, prometteva il rimborso degli oneri sostenuti e assicurava reciprocità in casi analoghi. Alla missiva era allegato un elenco, stampato nel 1732 a Innsbruck dal tipografo di corte Michael Anton Wagner, con le descrizioni di vaganti ricercati, tra i quali i due sopraindicati.³⁸ Tale elenco fu compilato sulla base delle deposizioni rese dal vagabondo Matthias Urban o Matthias Schnaitter detto Jäger-Hiesl, detenuto nel carcere di Innsbruck. Lo Schnaitter indicò i vagabondi che secondo lui erano dediti al furto, i loro complici, nonché i sospetti, aggiungendo che ve ne erano "vil andere mehr dergleichen Diebsleuth" ma che non sapeva descriverli o non ne conosceva il nome. Le sue dichiarazioni furono poi confrontate con i documenti riguardanti i precedenti giudiziari in possesso delle autorità di polizia. Le informazioni dello Schnaitter furono senza dubbio rielaborate dai carcerieri, le descrizioni infatti si soffermano e privilegiano connotati somatici particolari, utili ai fini di una rapida e sicura identificazione, ma questa circostanza non inficia il valore documentario dello stampato, che descrive vagabondi, ladri di professione, accattoni, i loro movimenti, età e modo di vita.

L'elenco nominativo dei ricercati è diviso in 75 paragrafi, che riportano la loro descrizione, più o meno ampia a seconda del loro curriculum vitae. I ricercati erano sia ladri di professione, sia indiziati del reato di vagabondaggio o mendicità. Ovviamente non possiamo affermare che questi ultimi fossero dei "senza macchia" ma certamente non erano implicati in azioni delittuose. Nel passato il sospetto era alla base delle condanne o di altri provvedimenti giudiziari e nel caso dei vagabondi il loro stile di vita, la loro marginalità erano evidenti prove di colpevolezza.³⁹

38 Così intitolato: "Beschreibung deß im Land Tyrol bevorab an der Etsch, gegen Trident, Bozen, Meran, Vintschgau und anderer Orthen herumb vagirenden theils verdächtig theils würcklichen indiciert- und gravierten schädlichen Bettl- und Diebs-Gesindels. Wie solche von dem allhier zu Insprugg im Kräuter-Hauß verhaftt und in puncto furti processierten Matthias Urban oder Schnaitter (vulgò: Jäger-Hiesl) Endlich angegeben. Auch ansonsten Auß denen Acten und Processen beschrieben worden. Innsbrugg. Gedruckt bey Michael Antoni Wagner, Kaiserlichen Hof- und Universitäts-Buchdrucker und Handlern." Di tale stampato esiste una copia anche alla biblioteca del museo Ferdinandeum di Innsbruck, FB 4199, certamente questo elenco di ricercati venne spedito dalle autorità enipontane alle varie località interessate dal fenomeno e forse esistono altre copie da noi non individuate. WEBER, op.cit., usa sicuramente tale fonte, pur non citandola, nel capitolo XII (Südtirolische Landstreicherei). Egli riporta la descrizione di parecchi vagabondi, fatta nel 1732, trascrivendo in maniera letterale il testo. Nell'indice dei nominativi del documento abbiamo indicato i nominativi citati anche dal Weber. Il brano del WEBER venne rielaborato e ripubblicato in: Von Gaunern und anderem Diebsgesindel im Lande an der Etsch in alter Zeit (geschildert von Beda Weber), in: Reimrichls Volkskalender 1982, Bolzano 1981, pp. 116-119. Liste simili erano comuni in Germania dalla fine del 1600, C. SACHSSE/F. TENNSTEDT, Bettler, Gauner und Proleten. Armut und Armenfürsorge in der deutschen Geschichte. Ein Bild-Lesebuch, Hamburg 1983, p. 100. Una lista analoga è trascritta da DUBLER, op. cit., pp. 90-106.

39 "I legami familiari, la condizione economica, la «fama» sono i fattori più importanti nella formazione di questi sospetti. Ad esso va aggiunto un altro elemento: il genere di vita", in: B. GE-

Di norma ad ogni paragrafo corrisponde un solo nominativo ma talvolta nel medesimo capoverso appaiono parenti, affini o eventuali figli. Sulla base della confessione dello Schnaitter venne stilato l'elenco. Costui conosceva personalmente un notevole numero di vagabondi e ciò dimostra quanto fossero estesi i rapporti in questo gruppo.⁴⁰ Sono rubricati 39 uomini, 56 donne e 29 bambini, complessivamente 124 persone. Costoro si spostavano in gruppetti autonomi, formatisi per vincoli di parentela, matrimonio o complicità.

Per illustrare i legami intercorrenti tra i componenti di questi sottogruppi abbiamo elaborato due grafici, riportati di seguito, che visualizzano l'estesa rete di connessioni tra singoli e gruppi familiari. Il primo evidenzia i rapporti tra ventisette vagabondi, fra questi il pusterese Antoni Mayrhofer {4}, soprannominato "Lotter-Brodler", uno dei più temibili ("das ist der Starcke unter dem Bettel- und Diebs-Gesindel") e al momento della pubblicazione dell'elenco catturato e associato alle carceri di Innsbruck; in passato era in gruppo con Salzburger-Nätz {7}, Ambrosi Schenherr {8}, Bozner Franz {10} e la sua complice Bozner Barbl {11}. Questi banditi erano in relazione con altri vaganti per vincoli di parentela o di vagabondaggio, ma non tutte le persone da loro frequentate erano delinquenti.

Il secondo grafico illustra i rapporti intercorrenti tra uno dei ladri, Lissenschneider Sepp {59}, ed altri vagabondi non implicati in furti.

Interi nuclei familiari vagabondavano, anche se i loro membri non sempre si spostavano insieme. Questa considerazione è valida soprattutto per i ladri professionisti; sarebbe stato assurdo infatti, durante le azioni criminose, muoversi insieme alle numerose persone in contatto con loro.

Tra di loro usavano un gergo ("Jauner" o "Jenische Sprache"), che rappresentava un forte legame unitario; l'esistenza di un linguaggio convenzionale era comune tra le classi marginali, si pensi ai linguaggi furbeschi italiani.⁴¹

REMEK, Mendicanti e miserabili nell'Europa moderna 1350-1600, Roma-Bari 1989, p. 16. A tal proposito esplicitamente nel documento si afferma che due elencati non erano sospettati (9). "Dies Weibsbild ist annoch nit sonderlich verdächtig / indem sie allererst vor geraumer Zeit mit obigem Ambrosi {8} geehlicht / er ihr auch / dem Vernehmen nach / die Diebstahl abzubergen pfleget" {40}. "Dise Salome ist weiter noch dermahlen nit sonderlich verdächtig".

40 In un altro contesto (Francia XV sec.) uno di loro indicò 45 nominativi, in: GEREMEK, op. cit., p. 43.

41 Quattro i motivi, secondo Hermann Arnold, per la nascita e l'uso di un gergo: "1. Informationsschutz, 2. Gefahrenabwehr, 3. Täuschungsabsicht, 4. Integration", citato da R. JÜTTE, Abbild und soziale Wirklichkeit des Bettler- und Gaunertums zu Beginn der Neuzeit. Sozial-, mentalitäts- und sprachgeschichtliche Studien zum Liber Vagatorum (1510), Beihefte zum Archiv für Kulturgeschichte 27 (1988), p. 47. Sul gergo dei vagabondi alpini: H. ARNOLD, Die Tiroler Karrner. Glossare der alpinen Vagantengruppen, in: Der Schlerm 32 (1958), pp. 409-412; J. PARDELLER, op. cit., pp. 104-105. Anche M. INSAM, op. cit., pp. 124-125, che non fornisce dal punto di vista storico, alcuna indicazione. Sui linguaggi furbeschi italiani P. CAMPORESI (a cura di), Il libro dei vagabondi, Torino 1973. Per gli ideogrammi Bozner Zeitung, 25 febbraio 1914.




Grafico 1. Rapporti tra 27 elencati.





Grafico 2. Rapporti tra 19 elencati.



Legenda dei simboli usati nei grafici 1 e 2. I numeri identificano le persone e corrispondono a quelli riportati nell'appendice intitolata "Gli elencati".

Oltre ai gruppi plurifamiliari esistevano anche dei clan monofamiliari come quello dei Geiger, composto da una vedova {21}, dal suo convivente {22}, dalle sue figlie {23, 24}, dal marito della prima, imprigionato a Innsbruck, e da due fratelli {25, 25a}. La madre e una figlia erano sicuramente dedito al furto, gli altri erano probabilmente dei fiancheggiatori.

L'unico gruppo esplicitamente dedito all'accattonaggio era quello formato dalle famiglie di due fratelli di Chiusa {26, 28}, che saltuariamente dimoravano nel lazzaretto di questa città, girovagavano, vivendo di elemosine e furtarelli.⁴² La loro vita, vissuta al margine dell'illegalità, basata sulle elemosine e su piccoli furti "pflegt zu schniffen und zu stehlen wo sie etwas bekommen", è esemplare.

Da quanto esposto, possiamo affermare oltre ogni dubbio che intere famiglie condividevano questo stile di vita; inoltre chi iniziava da solo una vita nomade pur trovando una compagna continuava a spostarsi. Questa scelta era forse imputabile al fatto che le relazioni dei vagabondi erano dirette principalmente verso i loro simili e non verso persone con fissa dimora.

Le posizioni dominanti all'interno dei gruppi pare fossero appannaggio degli uomini, che, il più delle volte, erano gli autori materiali dei furti; le donne venivano considerate al seguito dei loro compagni, infatti vengono nominate nel documento con la formula "dessen Anhang". Tre di loro {37, 46, 48}, saltuariamente svolgevano mansioni domestiche presso singole famiglie.

I luoghi che frequentavano erano il circondario di Bolzano, Caldaro, Sarentino, Merano, Ainsperg,⁴³ la val Passiria e la Venosta. Durante il giorno si nascondevano in località isolate, forse delle vallate laterali, principalmente nei boschi, dove avevano i loro rifugi dai quali uscivano la notte per rubare. Probabilmente scendevano nei centri cittadini solo in occasione di grandi feste o fiere, cercando di mescolarsi alla folla che colà accorreva.⁴⁴ La loro circospezione era conseguente al loro stile di vita, rifiutato dalla società del tempo.

⁴² A. RASTNER, Die Hauptmannschaft Säben. Das Stadtgericht Klausen. Die Gerichte Latzfons und Verdings 1500-1641, tesi Innsbruck 1974, p. 247, fornisce notizie sul lazzaretto di Chiusa (Siechenhaus), sito nella giurisdizione di Villandro. In esso dovevano essere accettate solo i malati, detti "Siechen". STIFTER, op. cit., p. 167 ci informa che tale ospizio bruciò nel 1640 e venne riedificato non lontano dall'abitato di Chiusa.

⁴³ Località non individuata con precisione, probabilmente Eichberg nei dintorni di Merano o Eisberg presso Solda. Nell'atlante dell'ANICH, op. cit., p. 58, f. IX/3, vicino al paese di Mühlbach in val di Tures-Tauferer Tal è indicato un casale denominato Ainsperg, l'odierno Einsberg, E. KÜHEBACHER, Die Ortsnamen Südtirols und ihre Geschichte, vol. I, Bolzano 1991, p. 90..

⁴⁴ "Sono le ricorrenze delle attività urbane, delle fiere in primo luogo, che attirano i vagabondi, ma nella dinamica del vagabondaggio hanno la loro importanza anche i fattori stagionali e i ritmi dell'anno agricolo", in: GEREMEK, op. cit., p. 85.

Essi erano, non bisogna dimenticarlo, fuorilegge non perché delinquenti, nella moderna accezione del termine, ma perché l'andare errando era un modus vivendi inaccettabile e condannato.

Tra questi emarginati erano molto diffusi i soprannomi.⁴⁵ Alcuni nascondevano il loro vero nome a causa dell'attività banditesche, altri derivavano i nomignoli da personali caratteristiche somatiche, come Joseph Nabholz detto Rapnaserter Sepp {55}, a causa di una menomazione al naso o la Rinaugete Maidl {19}, che lacrimava. Numerosi erano i soprannomi geografici legati ai luoghi d'origine di chi li portava, come per i bolzanini Bozner Franz {10} e Botzner Bärbl {11} e la bavarese Bayerische Miedl {51}. Alcuni epitetti derivavano da peculiarità comportamentali dei soggetti come quello della Pfeifl-Toback-Maidl {49} che forse fumava o masticava tabacco.⁴⁶

Altri scaturivano dal lavoro svolto dal soggetto o dai suoi familiari come nel caso della Abdecker Maidl {13}, parente di uno scuoiatore di animali. Lo scuoiatore (Abdecker) era un cosidetto “unehrlicher Beruf”, che impediva a chi lo svolgeva e ai suoi figli di entrare in una corporazione.⁴⁷

Trentanove erano i maschi elencati, 56 le donne, mentre dei 29 bambini raramente vengono fornite notizie sul sesso. Tra i ricercati c'era quindi una predominanza femminile, una caratteristica anomala in quanto il vagabondo era “due volte su tre ... un uomo”.⁴⁸ Per meglio illustrare la

45 F. BOCK, Nürnberger Spitznamen von 1200 bis 1800, in: Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Stadt Nürnberg 49 (1959), p. 1-33, propone, oltre ad una ricca raccolta di nomignoli, anche una tabella in cui riunisce ed illustra tipi ed origini dei soprannomi.

46 J. ROHRER, Über die Tiroler. Ein Beitrag zur Österreichischen Völkerkunde, Wien 1796, p. 8 afferma che “Ob zu der in mehreren Thälern herrschenden Hagerkeit und kargen Figur der Männer das bereits im Knabenalter zur Sitte gewordene Tobakrauchen mit beytrage, muß ich für jetzt dahin gestellt seyn lassen.” Quindi in nota prosegue: “Eine Gewohnheit, an welcher selbst das weibliche Geschlecht in manchen Thälern wie z. B. in Montafon Behagen findet. In den Wochenmärkten zu Feldkirch kann man häufig die Landmädchen aus Nüziders, Frastanz, Santeins mit der Pfeife im Wunde bey ihren Kirchen sitzen sehen.” Il vizio del fumo venne condannato dai visitatori ecclesiastici in occasione della visitazione diocesana del 1666, che per la prima volta notarono fumare alcuni religiosi, in: conclusione venne deciso di avvisarli con le seguenti parole: “Abstineat a Tabaco bibendo propter periculum incendii, et quia nimis frequens ejus usus contra bonos mores militat”, in: F.A. SINNACHER, Beiträge zur Geschichte der bischöflichen Kirche Säben und Brixen in Tirol, Brixen 1820-1837, anastatica Bressanone 1992, vol. 8, p. 663.

47 R. SIEDER, Sozialgeschichte der Familie, Frankfurt/M. 1987, p. 106, “Kinder «minderer» Geburt, insbesondere die Kinder von Eltern mit «unehrlichen» Berufen und die Kinder lediger Eltern wurden in der Regel vom zünftigen Handwerk ausgeschlossen”; gli «unehrlichen» lavori erano “Scharfrichter, Spielleute, Abdecker, Totengräber, Müller”, SIEDER, op. cit., p. 313. M. STÜRMER, Herbst des Alten Handwerks, München 1986, p. 156, elenca: “Bader, Abdecker oder Scharfrichter”, vedi anche pp. 60 e 67 e H. ZATSCHEK, Handwerk und Gewerbe in Wien, Wien 1949, p. 44.

48 GUTTON, op. cit., p. 22. DUBLER, op. cit., p. 42, sulla base di elenchi del 1703, 1705 e 1793 afferma che “Die Zahl der Frauen und Männer hielt sich ungefähr gleich.” R. SAMSON, Marginaux, délinquants et séditieux dans le beauvaisis 1765-1790. Vagabonds et mendians à la veille de la révolution de 1789, Beauvais s. d., pp. 31-33, su un campione dei vagabondi arrestati afferma che “les hommes représentent 75% des vagabonds et mendians arrêtés, ce qui ne surprend pas.”

struttura familiare del popolo errante abbiamo impostato la tabella 1, basata sui pochi casi in cui vennero indicate le notizie anagrafiche. Dalla disanima del documento scaturisce che i legami si formavano intorno ai vent'anni e molte erano le relazioni non legalizzate.

L'età venne indicata solo in 76 casi su 124, i dati anagrafici dei bambini erano rari,⁴⁹ e quindi sono stati esclusi dal computo e dalla impostazione dell'istogramma.

	Donne	Uomini
Sposati	8	8
Spose sole	3	
nubili/celibi	7	4
nubili con prole	5	
donne con figli	4	
Vedove/i	3	1
TOTALE	30	13

Tabella 1. Struttura familiare del popolo errante.

La dizione "spose sole" raggruppa i coniugati il cui consorte non era rubricato, mentre quella "donne con figli" indica le donne con prole di cui non era indicato lo stato civile.




Grafico 3. Piramide delle età, elaborata su 76 casi su 124.

49 Di molti bambini il sesso è sconosciuto e solo di alcuni è indicata l'età: uno di due anni {35a}, uno di due-tre anni {23a}, uno di tre anni {29a}, due di cinque anni {13a, 50a}, uno di dieci {18b} e uno di dodici anni {18a}.

CANEPELE: Vagabondaggio nel Tirolo, 99-144

Presumiamo che fossero considerati bambini i soggetti fino ai 15 anni di età, visto che venne considerato adulto un sedicenne {24}. Le indicazioni anagrafiche sono approssimative: trattandosi di informazioni riguardanti latitanti erano ovviamente vaghe e risentono inoltre della tendenza a privilegiare le cosiddette "età tonde", quelle cioè che terminano con la cifra zero. Tale approssimazione è molto comune nelle rilevazioni statistiche delle età antiche.⁵⁰ L'età media era piuttosto bassa, 51 i bambini e coloro che avevano superato i 24 anni erano il 56% dei censiti. I bambini erano il 23% del totale, una percentuale notevole e possiamo presumere che, se fossero sopravvissuti alle privazioni nell'infanzia, (cinque dei 29 bambini individuati {21c, 21d, 54a, 56a, 69a} erano morti) avrebbero sicuramente seguito le orme dei genitori. La giovinezza dei ricercati ci induce ad affermare che vagabondi si nasceva o quantomeno si iniziava a seguire questa strada molto precoce mente. Bassa doveva essere la loro speranza di vita, erano infatti persone debilitate da un'alimentazione insufficiente che trascorrevano la loro vita all'aria aperta subendo l'inclemenza del clima alpino.⁵² L'unica ultraottantenne, Anna Göschin {81a}, doveva forse la sua longevità all'assistenza prestatale dalle figlie.

Tra gli elencati 19 maschi e 13 donne, il 36% degli adulti, risultano avere avuto precedenti per furto, recidività nel vagabondare e diserzione, ma di questi solo dodici furono implicati in grossi furti avvenuti a Caldaro, Renon, Senales, Marlengo, Lana, Sarentino e Vanga. Catharina Plumauerin {32} venne condannata ai lavori forzati nel 1727, frustata 12 volte, marchiata ed espulsa a vita dal Tirolo. Fra quelli che subirono la condanna alle galere vi era Jacob Sumerer {1} condannato a cinque anni ma evaso nel 1719; nel 1723 subirono tale pena Florian Wenger {42}, Christoph Tschagguler {53a} e Rapnaserter Sepp {55} che, scontati due anni sulle galere napoletane, ritornò in regione. Un altro ricercato {34}, venne condotto a Milano ai lavori forzati ma evase. Tra gli autori di furti troviamo Jacob Sumerer {1} che, con alcuni complici partecipò al colpo ai danni di Peter Pichler, amministratore di un conte nella giurisdizione di Caldaro. Il crimine fruttò dai 500 ai 600 fl. e la sua parte fu di circa 70 fl. Tra i partecipanti si trovava sicuramente il Laturner Michl {3} mentre era fortemente indiziata Elisabeth Geigerin {24}. Il trio formato da Pusterer Jörgl {5}, Sarner Claus {14} e Sterzinger Paul {15} perpetrò un furto di 40-50 fl. ai danni di un agricoltore di S.Martino di Sa-

50 M. LIVI-BACCI, Introduzione alla demografia, Torino 1983, p. 270. Casi simili, designati, per esempio, dalla formula generica "bey 20 Jahr alt" {74} o "etlich 20 Jahr alt" {73}, sono stati considerati ventenni.

51 Corrisponde all'immagine del vagabondo-tipo, GUTTON, op. cit., p. 22.

52 A. KOPECNY, Fahrende und Vagabunden. Ihre Geschichte, Überlebenskünste, Zeichen und Straßen, Berlin 1980, pp. 80-81.

rentino-Reinswald. Il Bozner Franz {10} derubò, nel settembre 1731 in concorso con Antoni Mayrhofer {4} e la Bozner Bärbl {11}, un piccolo commerciante (Kramer) a Marlengo-Marling. Il Salzburger Nätz {7}, che spesso si spostava con gli zingari (Zigeuner-Gesindel), assieme ad Antoni Mayrhofer {4}, misero a segno alcuni furti a Senales-Schnals e nei dintorni di Renon. Forse per le sue compagnie zingaresche costui viene accusato al capoverso 19 dell'elenco, di essere anche un rapitore di bambini. Ambrosi Schenherr {8} con lo Schnaitter, sulle cui informazioni è stilato tale documento, e l'instancabile e onnipresente Mayrhofer {4}, derubarono dei contadini a Verdines-Verdins nella giurisdizione di Merano e in val Sarentina. Sempre in compagnia di questi e altri non identificati complici tentò, senza fortuna, di saccheggiare un maso presso Scaleres-Schalders nei dintorni di Bressanone.

Questa esposizione particolareggiata ci permette di formulare alcune osservazioni sugli autori e sulle modalità delle azioni criminose. Alcuni erano veri professionisti, avendo partecipato più volte ad azioni ladresche. Per perpetrare questi crimini usavano grimaldelli ed altri attrezzi da scasso, detti in gergo "Hänßl" o "Hutten" e i loro gli obiettivi preferiti erano le case isolate. Qualcuno, come l'Antony Mayrhofer, raramente agiva più volte con gli stessi complici. Tra i ladri di professione esisteva una precisa gerarchia a capo della quale stavano Lisenschneider Sepp {59}, indicato come "einer auß denen Obristen und Rädlführern deß Raub- und Diebs-Gesindel" e il pusterese Antoni Mayrhofer {4}, "das ist der Starcke unter dem Bettel- und Diebs-Gesindel". Questi appellativi ci fanno supporre che costoro fossero a capo di una banda formata con altri ricercati. Un altro indizio ci indica che tra i ricercati c'era un legame e un forte senso di gruppo, infatti, alla fine dell'elenco viene detto che i membri della banda si riconoscevano a vicenda grazie ad un ramoscello di ginepro appuntato sul cappello "ein Kränebit-Stäudl aufzustecken, so ein Zeichen seyn solle, woran einer dem andern gleich erkennet, daß er von der Diebs-Bande seye".

Da quanto esposto potremmo essere tentati di definire tutto il gruppo come una grossa banda, ma questo non può essere vero. Le stesse autorità di polizia sapevano che esisteva una precisa gerarchia tra i ladri, ma questo non significa implicitamente che i semplici vagabondi ne facessero parte. Più probabile che le autorità usarono il termine banda con una accezione, per noi ora ambigua, ma abituale nel XVIII secolo, che lo studioso Uwe Danker esperto della criminalistica in epoca moderna chiarisce afferma che:⁵³

53 U. DANKER, Räuberbanden im alten Reich um 1700. Ein Beitrag zur Geschichte von Herrschaft und Kriminalität in der Frühen Neuzeit, Frankfurt/M. 1988, vol. I, p. 278.

“Der zeitgenössische Bandenbegriff konnte also zweierlei umfassen: die in kronketen Delikten zusammen agierenden Kleingruppen sowie übergeordnete Geflechte von zum Teil zahlreichen Delinquenten, die sich kannten und hie und da zu einzelnen Taten zusammenfanden.”

Il termine banda in questo caso è usato per definire un omogeneo gruppo di persone, che aveva un gergo proprio, e conduceva una simile vita raminga, ma in cui solo pochi avevano comportamenti violenti. Non è un caso che solo cinque di loro possedessero armi bianche e da fuoco leggere. Il possesso di un’arma era indicativo di professionalità nel crimine e infatti uno dei capi dei ladri era armato. L’esiguo numero degli armati ci fa desumere che pochi fossero i ladri professionisti e che la maggioranza praticasse il furto occasionalmente o in casi di grave necessità, affidandosi più alla destrezza che alla forza o alla violenza. I reati più frequenti e più duramente perseguiti risultano essere quelli contro il patrimonio (furto, furto con scasso e rapina).⁵⁴

Le località razziate da uno stesso bandito erano distanti tra loro e ciò dimostra, oltre ad una accurata conoscenza del territorio, come essi, effettuato un colpo, logicamente si allontanassero. Se l’estrema mobilità dei briganti era motivata dall’urgenza di sfuggire alle autorità, anche i semplici vagabondi, essendo a loro volta fuorilegge, dovevano essere altrettanto mobili, pur spostandosi all’interno di una zona, non particolarmente estesa, ma assai impervia. Gli ex-soldati erano solo quattro, mentre due erano figli di militari (*Soldaten Kind*) {31, 56}. Il loro numero appare esiguo poiché i reduci sono sempre stati considerati una parte consistente dei vagabondi. Le donne svolgevano nelle azioni criminose ruoli marginali o si dedicavano ad altre attività tra cui la prostituzione, alcune di loro vennero definite con la formula “salva venia Huer”. Non siamo del tutto certi che l’appellativo Huer indichi sempre una prostituta in quanto venne dato anche alle conviventi, come Maria Mayrhofein {17} che aveva un bimbo dal suo compagno. Ben sei donne, tutte tra i venti e i trent’anni, sono così definite {2, 17, 47, 49, 51, 54} e tra esse vi sono due nubili con prole, una vedova con figli mentre delle restanti non si hanno indicazioni sullo stato civile; presumibilmente l’epiteto venne dato a tutte le donne che ebbero rapporti sessuali extraconiugali o prematrimoniali.

54 Tra le classi più povere questi erano i reati più frequenti. A Parigi sul finire del 1700 “i furti erano così predominanti sulla scena della criminalità da costituire i 9/10 di tutti i reati che venivano commessi.” J. KAPLOW, I lavoratori poveri nella Parigi pre-rivoluzionaria, Bologna 1976, p. 256 e tutto il cap. IV. Per van DÜLMEN, op. cit., p. 236: “Die häufigsten Missetaten waren Diebstahl und Raub, die nicht nur von organisierten Banden und Piraten verübt wurden, sondern auch von vielen Armen, die sich mit kleinen Diebstählen durchschlagen mußten.” Delo stesso avviso M.R. WEISSER, Criminalità e repressione nell’Europa moderna, Bologna 1989, p. 75.

Dai dati raccolti si conferma ciò che altri studiosi avevano già affermato: il pericolo determinato e suscitato dal vagabondo non deriva dalla sua effettiva o potenziale criminalità ma dalla sua mobilità⁵⁵ e aggiungiamo noi, dalle sue relazioni interpersonali così aperte ed atipiche per il costume dell'epoca.

Per stabilire i luoghi di origine degli inquisiti abbiamo vagliato in primis le esplicite informazioni dei luoghi di nascita, quindi i soprannomi derivanti da toponimi ed in seguito i legami di parentela: se di una persona ci è nota la zona di origine, anche i suoi familiari, esclusi quelli acquisiti, erano originari dello stesso luogo. In tutto abbiamo potuto stabilire con sicurezza la provenienza di 54 persone. La maggioranza proveniva da zone rurali e ciò corrisponde alle indicazioni fornite da alcuni studiosi competenti del tema.⁵⁶ Ma ecco il riepilogo dei luoghi di origine:

Laturns ⁵⁷	2
Castelbello-Kastelbell/Ciardes-Tschars	1
Merano-Meran	1
Vipiteno-Sterzing	5
Bolzano-Bozen	4
Nova Levante-Welschnofen	1
Sarentino-Sarntal	1
Renon-Ritten	3
Chiusa-Klausen	4
Pusteria-Pustertal	8
Rodengo-Rodeneck	2
Imst (Oberinntal)	1
Kufstein	4
Salzburg	3
Aybling (Baviera)	4
Rosenheim (Baviera)	1
Baviera	8
Schwarzwald	1

Non si evidenziano oriundi da paesi lontani e i vagabondi censiti erano in grandissima maggioranza della zona alpina con una netta preponderanza di quelli originari da località situate a sud delle Alpi, rimasti nelle adiacenze dei luoghi di nascita. Abbiamo già riportato che le mete preferite erano il circondario di Bolzano, Caldaro, Sarentino, Merano, e le valli Pas-

55 KOPECNY, op. cit., p. 13.

56 GUTTON, op. cit., p. 33, afferma: "il vagabondo è prima di tutto un agricoltore sradicato".

57 Non siamo riusciti ad identificare con precisione il toponimo di Laturns, presupponiamo sia una frazione di Algund-Lagundo.

siria e Venosta. Considerando Bolzano come il baricentro del loro girovagare, 32 di loro e precisamente quelli originari di Laturns, Castelbello, Merano, Vipiteno, Bolzano, Nova Levante, Sarentino, Renon, Chiusa, Pusteria e Rodengo, gravitavano intorno a una città distante al massimo 70 chilometri, dalle località di origine. Esisteva quindi un forte vincolo tra l'uomo e la sua patria: anche i condannati alle galere veneziane o napoletane una volta scontata la pena o evasi, ritornavano nella terra natia. Tale fedeltà geografica non può essere generalizzata e dovrà essere comunque oculatamente vagliata, mancando altri studi che la avvalorino.⁵⁸

Ampio spazio, nell'elenco, veniva dato ai tratti somatici caratteristici e alla descrizione degli abiti, indicazioni su cui avveniva l'identificazione dei ricercati.⁵⁹ Pochi vagabondi potevano permettersi il lusso di cambiarsi e la descrizione del loro vestiario è una delle informazioni più interessanti dell'atto.⁶⁰

Esistevano degli abbigliamenti-tipo: 33 persone vestivano con uno o più indumenti di foggia militare, 6 alla contadina (uno sul tipo di quelli della val Passiria) e 2 alla cittadina.⁶¹ Due si vestivano alla bavarese,⁶²

58 Per altre regioni esistono degli studi da cui emerge la stessa "fedeltà" geografica dei vagabondi. Uno studio inglese ha precisato che: "La metà dei vagabondi provengono da località lontane meno di 80 km dal luogo dell'arresto. I vagabondi sembrano girare attorno alla casa natale ... ", GEREIMEK, op. cit., pp. 83-84. Un esempio francese conferma tale comportamento: "Plus de 80% des vagabonds et mediants arrêtés dans le ressort de la Lieutenance de Beauvais sont originaires du nord de la Loire", in: SAMSON, op. cit., p. 28. In questa zona vennero arrestati, nel periodo esaminato, solo 2 vagabondi originari dell'Austria, 9 della Germania e 41 italiani.

59 Il {3}: "Die Kleydung pflegt er immerhin abzuwechseln" e il {1} "traget unterschiedliche Kleydung".

60 ZANI, op. cit., p. 579; A. ROSSBICHLER, Tiroler Tracht im Mittelalter, in: Der Kaiserlich Königlich privilegierte Bothe von und für Tirol und Voralberg, 1823 ott. 20, n. 84, p. 336; Richebuono, op. cit., pp. 689-691. Alcuni vestivano alla contadina, su questo abbigliamento STOLZ, op. cit., pp. 290-291; H. RIZZOLI, Volkstanz in Südtirol in trachtenpflegerischer Sicht, in: Der Schlerm 64 (1990), pp. 301-302; N. GRASS, Trachtenkundliches aus tirolischen Gerichtsakten des 16. Jahrhunderts, in: Tiroler Heimat 31/32 (1967/68), pp. 51-56.

61 Per i capi militari riportiamo una breve antologia: "In Aufzug auf Soldatische Arth" {2}, oppure "Im Aufzug Soldatisch" {21}. Per le donne consisteva in un "Kittl" nero o marrone, in: una "Camisöle" o "Carselet" blu {2}, {19}, {27}, {40}. Il "Kittl" poteva essere sostituito da un "Rock" verde {21}. Un uomo {70} vestiva con "weissen Soldaten-Rock / mit rothen Uberschlägen / weiß liidernen Hosen / braunen Socken / schwartz aufgestulpften Hut". La {44} era "im Soldaten-Aufzug mit schwarzen Kittl / blauen Carsetl / rothen Mieder und Brusttuch / schwartz Männnerhut". Il numero {70} era "in einen weissen Soldaten-Rock / mit rothen Uberschlagen / weis liidernen Hosen / braunen Socken / schwartz aufgestulpften Hut. Il numero {34} vestiva come i contadini della val Passiria: "Im Aufzug wie die Baursleuth in Passeyr / mit schwartz lodenen Hembd / schwartz Irchenen Hosen / weissen Socken / und schwartz aufgestilpten Hut. Il {45} era "in Bäurischer Kleydung / als blauen Sterzinger Hemet / schwartz Irchenen Hosen / auch schwartz un-aufgestilpten Huet". Indumenti alla cittadina: Sterzinger Paul, nato a Vipiteno {15}, "... dessen Kleydung jeweils Städtisch / in langen braunen Rock mit zinnen Knöpfen / blau Cartonen Brustfleck mit Knöpfen / mit liidern braiten Baurn-Binden umgeben / jeweils aber Bäyrisch / mit braunen Hembd / schwartzgeschmitzen Jerchenen Hosen / blauen Socken / und aufgestulpften schwartzten Hut". La Botzner Bärbl {11} portava "blau zerrissenen Kittl / rothen Mieder und Brustfleck auf Stättische Arth".

62 Un uomo di Sarentino {14} era "im Aufzug Bayrisch geklaidet / schwartzten lodenen Hembd / blau Cartonen Brusttuch / schwartz liidernen Hosen / grauen Strümpfen / schwartzten Flor / und schwartz aufgestulpften Hut".

una donna indossava una gonna alla zingara e un uomo aveva il tipico abbigliamento dei minatori.⁶³ Una ragazza bavarese vestiva come i convertiti al cattolicesimo,⁶⁴ ma non necessariamente lo era, probabilmente usava tale costume per ottenere un migliore trattamento da parte di coloro che distribuivano l'elemosina. Infatti il punto 8 dell'ordinanza sull'accattonaggio a Trento del 1711, recita:⁶⁵

“Capitando persone convertite alla Fede e legitimandosi per tali presso il nostro deputato, se le permetterà qualche giorno d'avantage di dimora per elemosinare, persuadendo ognuno a raccoglierli e favorirli con buon esempio d'una larga elemosina; ma all'incontro ritrovandosi falsi o sospetti, doveranno scacciarsi dalla Città ...”.

Quindi era possibile sfruttare la propria conversione per un migliore trattamento caritativo, ma era anche nota la capacità trasformistica e camaleonica di certi sedicenti neo-cattolici.⁶⁶

La grande diffusione di indumenti militari fra gli uomini e le donne si spiega con la praticità delle divise, confezionate proprio per riparare in maniera ottimale.⁶⁷ La scelta dell'abbigliamento era quindi ponderata dai vagabondi, consci dell'importanza funzionale degli abiti. Le giacche ed i giacconi di loden erano marroni o grigi con bottoni di rame, ottone o stagno, i panciotti avevano anche i bottoncini metallici. Le camicie erano di tela verde, marron o blu, le calze di lana grezza, i pantaloni erano in panno di loden o di pelle nera o marrone. Le donne vestivano principalmente con gonna, grembiule, camicia o camicetta, fazzoletti da collo o nastri e portavano cuffie di colore rosso, verde e blu in seta, pizzo e stoffa. Gli indumenti erano in genere quasi nuovi, ma in taluni casi, erano assai consunti e ridotti a brandelli.⁶⁸

Ben 46 fra uomini e donne portavano un cappello, di essi 40 lo avevano nero e 5 verde, due di questi avevano “einen grünen Hut mit grünen Taffetbant umbgeben”, di uno non era indicata la tinta. L'uso del cappello era giustificato dalla loro vita randagia, i vagabondi lo usavano per

63 Il [39] era “im Aufzug wie ein Knapp in brauen kurtzen Hemel mit Knöpfflen / schwartz-schmitzten Hosen / braunen Strümpfen / schwartz unaufgestilpten Hut”. Descrizione della tenuta dei minatori in G. HEILFURTH, Bergbaukultur in Südtirol, Bolzano 1984, pp. 135-143.

64 La Bayrische Maidl [50] vestiva “in Kleydung wie die Convertitinen in schwartz zeugenen Rock / und der gleichen Carsel mit Schlingen am Kopff ein Wiener Hauben mit grossen Bund”. Per evitare che i convertiti approfittassero delle pietà popolare, nelle zone tedesche, erano obbligati a rimanere nel luogo di conversione, in: SCHUBERT, op. cit., p. 13.

65 S.V., op. cit., pp. 113-118.

66 Questa particolare forma di raggiro era ormai ben nota, tanto che ai “Conversi” viene dedicato un paragrafo in G.P. HÖNN, Betrugslexicon worinnen die meisten Betrugereyen in allen Städten nebst denen darwider guten Theils dienenden Mitteln entdeckt, Coburg 1724, anastatica Leipzig 1981, che così li definisce “Conversi oder Neu-Bekehrte betrieben 1) wenn sie mit der Religion nur spielen, und durch ihrem Abfall mehr eine bequemere Art zu leben suchen, als sich von gantzem Hertzen zum Herrn zu bekehren”.

67 WEBER, op. cit., pp. 172-173.

68 Il documento dice: “ganz zerrissen und schlampet”.




Fig. 1. Mendicante. Conservata a Innsbruck al Tiroler Volkskunstmuseum. Altezza 27 cm.

camminare. Egli ha la bocca aperta, per la fatica e la fame. I pantaloni che indossa sono laceri all'altezza del ginocchio, ha un piede scalzo mentre l'altro è parzialmente riparato da un calzare rotto in punta. In testa porta il tipico cappello conico a falda larghe descritto nel documento. An-

ripararsi da pioggia e sole; lo portavano con le tese rovesciate in basso per celare le fattezze del viso e su di esso appuntavano un ramoscello di ginepro, simbolo di riconoscimento del gruppo.

Esistono alcune statuette in legno rappresentanti simili diseredati, intagliate da artigiani ladini della Val di Fassa, che hanno creato delle figure spigolose, piegate dagli stenti, dal cammino e dalle privazioni.⁶⁹

Le due statuette qui illustrate risalgono all'ultimo terzo del '700.⁷⁰ Sono quindi posteriori di almeno 50 anni alla descrizione in nostro possesso ma innegabili uguaglianze traspaiono dal confronto tra la fonte scritta e quella iconografica. Nella figura 1 è rappresentato un uomo, barbuto, che porta sulla schiena una gerla di legno, nella mano destra un bastone, mentre con la sinistra regge un vaso adibito a fornello ("Feuer-topf"). Il bastone era sicuramente uno degli strumenti più usati dal popolo errante per aiutarsi nel

69 Sull'argomento vedi P. CANEPPELE, I vagabondi nell'artigianato ligneo gardenese, in: *Ladinia* 15 (1991), pp. 85-104.

70 Le figure conservate a Innsbruck risalgono all'ultimo terzo del Settecento, in: R. HALLER, *Volks-tümliche Schnitzerei. Profane Kleinplastiken aus Holz*, München 1981, pp. 98-99, figg. 98, 100, 101, nella nota 27, il vaso di cocci che l'uomo porta è detto Feuertopf. Nel catalogo delle acquisizioni del Tiroler Volkskunst Museum di Innsbruck sono così descritte: "Zwei Fassaner Bettlerfiguren geschnitten und gefasst: a) Mann mit zerrissenen Hosen u. Leibrock, am Kopf kapuzenartigen Lodenhut. In der Rechten einen Stock, in der Linken einen Topf haltend. Auf dem Rücken eine Kraxe; b) Altes Weib mit Rückkorb und Fatschenkind, die Kleidung arg zerschlissen. Auf dem Kopf kapuzenartiger Lodenhut. Höhe 27, bezw. 27,5 cm. Ende 18. Jh." Il loro numero di codice è 22782 a,b. In questa sede ringrazio il museo che gentilmente e celermente ha fornito le foto, qui riprodotte.

che l'anziana donna (fig. 2), con la gonna strappata e i piedi scalzi, porta un cappello e con le mani sorregge un bastone e un fantolino fasciato con una cuffietta in testa. Al Bayerisches Nationalmuseum di Monaco di Baviera sono conservate altre due statuette raffiguranti due mendicini con abiti laceri e il tipico cappello conico. L'uomo barbuto porta sulla spalla un sacco di tela, con una mano impugna un bastone e fa ruotare la manovella di una ghironda.⁷¹ La donna sorregge un infante e porta sulla schiena una gerla di rami intrecciati.

Un dettaglio messo in luce da questi prodotti artigianali è il diverso modo di acconciare il cappello tra uomini e donne: gli uomini lo portavano con la punta diritta, mentre le donne ne arrotondavano la sommità legandolo con dei nastri. La rappresentazione iconografica effettuata dagli ignoti artigiani ladini pare, dopo il riscontro con le informazioni in nostro possesso, veritiera e realistica. Indubbiamente tali figurette ricalcavano un medesimo modulo figurativo e compositivo: un uomo e una donna con bambino, che reggono in mano uno strumento musicale, o un utensile o un bastone o una sacca o una gerla sulle spalle. Un solo particolare ci sembra dubbio, riteniamo impossibile che costoro non possedessero calzature adeguate alle loro esigenze. Tale mancanza deriva forse dalla volontà artistica di sottolineare l'indigenza dei soggetti, raffigurati senza calzari anche se in realtà ne erano provvisti. La nostra tesi è avvalorata dalla lettura del ver-



Fig. 2. Mendica con infante. Conservata a Innsbruck al Tiroler Volkskunstmuseum.
Altezza 27 cm.

71 La ghironda, in francese "simphonie" o "chifonie", in tedesco "die Leier". Era uno strumento popolare in Francia ed Europa centrale con una o due corde (A. BAINES, Storia degli strumenti musicali, Milano 1983, 1^a ed., p. 233). Dal XV secolo rimase in uso solo alle classi contadine e suonata "in particolare da mendicanti ciechi (per cui venne chiamata anche viola da orbo)", AAVV., Enciclopedia della musica, Milano 1976, 2^a ed., p. 232.

bale d'arresto di una giovane vagabonda gardenese nella seconda metà del Settecento, che calzava al momento del fermo scarpe nere.⁷² Da questo singolo esempio possiamo desumere che almeno alcuni vagabondi fossero forniti di scarpe, ma che gli intagliatori le omettessero per motivi artistico-simbolici.

Un altro particolare su cui insistono gli artigiani ladini è l'uso tra i maschi di portare ampie barbe e lunghi baffi. Dal documento in esame che si sofferma diffusamente sulle caratteristiche fisiche dei ricercati abbiamo potuto appurare che effettivamente numerosi erano coloro che portavano o barba o baffi. Ecco l'elenco di coloro che avevano la barba e/o baffi {1, 3, 4, 5, 7, 8 costui si legava i capelli con un nastrino, 14, 15, 22, 31, 34, 42, 43, 45, 57, 59, 64}, mentre di altri è specificata la mancanza di barba {10, 33, 39, 68}. I vagabondi senza barba erano piuttosto giovani tutti intorno ai ventanni, mentre la maggioranza dei barbuti superava i trent'anni, anche se vi erano alcuni ventenni con barba; possiamo dire che quindi la barba era prediletta dai vagabondi adulti. A tal proposito ricordiamo che presso l'ospizio di Santa Croce in val Badia, proprio a ridosso della chiesetta, sono poste tre croci con Cristo e i due ladroni, raffigurati con grandi baffi. In questo caso gli intagliatori locali attribuirono ai ladroni gli stessi tratti fisici dei vagabondi a loro contemporanei.

In conclusione ribadiamo alcuni punti fin qui emersi: per prima cosa, per poter affrontare metodologicamente in maniera corretta il problema del vagabondaggio in aree giuridicamente molto frammentate è irrinunciabile l'analisi comparata delle leggi vigenti nei vari territori. Senza comparazione non è possibile comprendere la strategia che sottende a determinati spostamenti. Un secondo aspetto da sottolineare riguarda il ridimensionamento della causa geografica e dei flussi di traffico indicata dalla storiografia precedente come causa primaria della presenza di vagabondi in regione. Non è più possibile considerare il vagabondaggio nel Tirolo come una piaga proveniente dall'esterno. Il Tirolo non è solo una zona di richiamo del vagabondaggio estero ma è anche luogo in cui il fenomeno nasce e da cui si diffonde.

Dobbiamo anche mettere in luce il ruolo svolto, in tale vicenda, dai confini politici, che sono, a nostro avviso, con i vaganti e le autorità centrali, i protagonisti del fenomeno. La frontiera in epoca medievale era zonale, mal definita e raramente delineata; solo con l'affermazione dello Stato moderno essa si linearizza⁷³ e i vagabondi sfruttano l'irrigidimento

72 ZANI, op. cit., p. 579, "redet gut und das Grödnerwalsch besser als deutsch, trägt einen grünen Hut, in: der Mitte mit einem grünen Taffetbande eingefaßt, ein grünes Mieder mit dergleichen Ärmel auf wälsche Art eingehänget, rotflanelenes Carsettl auf Grödner Art gemacht, gelbwollenen Kittel, grüne schlechte (= einfache, schlichte) Strümpfe, blaues Fürtuch und schwarze Schuhe".

73 C. RAFFESTIN, Per una geografia del potere, Milano 1981, pp. 171-173

Appendice

La disposizione tirolese sui Vaganten del 1728. ACB, H 6.

Demnach die obnedeme überhäusste auswärtige Vaganten / Landstreicher und Bettler / von Zeit zu Zeit noch mehr dergestalt überhand nehmen / daß auch die jüngst durch den Engeren Ausschuß gemeinsamlich allhier versamlet geweste Landschafft sich dises unleidentlichen Überlasta villichist höchst beschwäret / und in Betrachtung / daß die sonst nothwendig befundene Ausstellung / einer sonderbaren Patrouille, oder Überreuter-Macht neben andern besorglichen Excessen einen nicht w erschwünglichen Unkosten erforderen wurde / den beylsamen Schluß unter sich gemacht / daß an statt dessen von einem jeden Gericht nach Proportion desselben Grösse / und Weitschichtigkeiten weniger / oder mehrer vertraute / behertze Ausserher / wovon sich auch die etwan verhandene taugliche Feldwähl / und Corporalen / oder jemande anderer zu hoher Lands-Nothdurfft gegen gebührrender Belohnung keineswegs zu entaussern / aus dessen eigenen Mittel bestellet / und Obrigkeitlich verpflicht werden solten / welche mit kurzen Feur-Gewöhr von Pistolen / oder Terzerolen wolzu versehen / und gegen gebührlicher Belohnung wenigist wochentlich / und so offt es die Noth erforderet / alle Strassen und Abweeg in denen anvertrauten Gerichtern nach deren selbst befindender / und bestimmder guter Eintheilung / gesambter Hand fleissig zu durchsuchen / und die betrettende dergleichen frembde überlästeige Personen mit / auch aller Orthen / wo es vonnöthen / schuldiger Beyhülf der nächsten Nachbaren zu Obrigkeitlichen Handen zu bringen haben / zugleich auch befugt und verbunden seyen / im Fall eines Widerstands / oder Ungehorsams hiemit auch Vogel-frey erklarende Leuth das Gewehr loß zubrennen / oder sonst nach Möglichkeit zu gebrauchen.

Und es nun an deme beruth / daß jenes / was mit gemeinsamer reiss- und mehrfältiger Überlegung wohl bedachtlich beschlossen worden / ernstlich exequirt werde / mithin forderist allen Vorgesetzten höchst oblieget / zu der Tyrolischen Lands-Ordnung selbst klar / und ausführlich eingebundener / auch bereits durch öfftere Mandata anbesolchener Austigung eines so allgemein / und länger nicht erträglichen Ubels / ihre schwäare Pflicht-Schuldikeit mit mehrerem Eysser / Ausmerken / als bißhero beschehen seyn möchte / unfehlbar zu beobachten; Als ergehet an all- und jede Stadt- und Gerichts-Obrigkeitkeiten hiemt der Befelch: Primo, Daß jede Gerichts-Obrigkeit / welche in einem Land-Viertel-District gesessen / auf dem Tag und Ohrt / so desselben Viertels-Vertreter nach Unserer an ihre erlassener Commission und verordnung

nächstens bestimmen würdet / zusammen erscheinen / ein oder zwey jedes Gerichts Ausschuß mitnehmen / und bey diser Zusammenkunft die jedes betreffende Zahl der Ausseher / und deren Instruirung nach sub No. 1. & 2. beygehenden Entwurff / und Instructions-Project, wie auch den Modum der beständigen gerichts- und Viertel-Strassen Besuchung / und Sauberhaltung / auch guter Eintheilung richtig stellen / und die obgemeldte Instruction und Ordnung No.2. welche denen darüber verpflichtenden Ausserheren vergeschrieben wird / allerseits Unterthanen zu deren Wissen und Verhalt unfehlbar auf den Septembris diß Jahrs publiciren / auch wie ein- und anders geschehen innerhalb nächster 14. Tagen darauf berichten sollen.

Secundo wird allen und jeden hiemit aufbietenden frembden Bettleren und Vaganten / wie die Namen haben / und in gemeldter Lands-Ordnung mehrers begriffen seynd / diß auf den vorgemeldten nächstkommenen September-Termin gesetzt / sich ausser Lands zu begeben / und dergleichen Persohnen / welche nach diser Zeit betreten wurden / seynd durch die bemeldte Gerichts-Ausseher selbst / und wo Noth / mit Beyhülf der ordinari Gerichts-Diener und nächst-gelegenen Nachbaren zur Obrigkeit Handen zu bringen / und auf die erste Ubertrettung / wofern wider sie kein anders Criminal-Indicium verhanden / alsogleich nach Unterschied der Leibs-Constitution und des Alters niedergelegten mit 12. 18. oder 24. wohl empfindlichen Prügel-Streichen öffentlich durch den Gerichts-Diener auf den Rucken zu züchtigen / und des bey weiterer Betrettung zu gewahrnen / auch Juratâ Urphedâ den nächsten Weeg ausser Lands zu führen. Wurde aber eine solche Persohn / Manns- oder Weibs-Bild zum andertenmahl / es seye in dem alten / oder einem endern Gericht hier Lands ergriffen / ist selbe / wofern sie dem Anschein nach biß 18. Jahr oder darüber alt wäre / ebenfalls durch den gerichts-Diener mit einem des Lands Tyrol bedeutenden Buchstaben / und in dem Form / wie beyfolget T darzu gerichten Brand-Eisen auf der rechten Schulter gleich unter dem Hals zu brandmahlen / und nach abermahls geschworner Urphed den nächsten Weeg asser Lands zu führen: Diejenige aber / welche ringeren Alters halber / ausser erzeugender sonderbaren Boßheit / damit zu verschonen / und an statt dessen 4. 5. oder mehr Täg mit Wasser und Brod in der Reichen zu halten / und täglich nach Ermässigung der Obrigkeit mit Ruthen- oder Prügel-Streichen zu züchtigen / und so dan gleich denen anderen ausser Lands zu schieben. Wurde aber nun Jemande mit einem dergleichen Brand-Zeichen weiters / und also zum drittenmahl sich betreten lassen / seynd die Manns-Bilder ohne weiters wohl verwahrt / und geschlossen einsmahls immediate allhero in das Kräuter-Haus / und so fort auf die Galeeren zu schicken / die Wiebs-Bilder aber / wie auch diejenige Manns-Persohnen / welche

auf die Galeeren keineswegs tauglich wären / in dem Gericht / wo sie aufgebracht / oder an den nächstgelegenen Malefiz-Schub-Gericht mit einem ganzen Schilling auszuhauen / und nach abermahl geschworenen Urphed jedesmahl den nächsten Weeg ausser Lands zu bringen.

Und disem also vernommenen erst-andert- und drittmahligen Tractament seynd alle diejenige unterworffen / welche ohne ordentlichen von denen Tyrolischen Confin-Pässen mithabenden gedruckten und gestempelten Passier-Zettlen (ausser deren oder denen ländisch Obrigkeitslich gleichfalls gedruckt und gestempelten / aber nicht mehr als 14. Täg / oder längst 3. Wochen alten Attestatis keine andere zu respectieren) wo von ein Formulare sub No. 3. hiemit kommt / sowohl auf der ordinari Land-Strassen / oder auf anderen Weeg- und Orthen betreten werden. Die auch mit der gleichen Passier-Zettel versehen wären / und aber sich ausser der allgemeinen ordinari Land-Strassen / oder ausser der in dem Zettl vorgeschriebener Zeit und Weeg ohne Obrigkeitslich beybringende hilliche Ursach betreten liessen / seynd denen vorigen ohne Unterschied gleich zu halten.

Und wofern eine Fuß- gehende dergleichen frembde Persohn mit einem Passier-Zettl / wie oben / auch auf der sonst erlaubten ordinari Land-Strassen / und innerhalb der ebenfalls zugelassenen Zeit und Weeg angetroffen wurde / die aber / so siewohl zu passiren gewesen seye / villich suspect wäre / kan selbe ebenfalls zur Obrigkeit / und von dort zu genauerer Untersuchung von Gericht zu Gericht allhero gebracht werden. Tertiò damit alle und jede frembde dergleichen beschwärliche Leuth von diser Ordnung sichere Nachricht haben / und also Niemand einer Unwissenheit sich könne entschuldigen / seynd von denen Obrigkeiten in allen ihren Gerichten auf denen Land-Strassen / und anderen Weeg oder Orthen / wo sie es dienlich ansehen werden / mehrfältige / etwas über Manns hohe höltzerne Stöck oder Pfähl alsogleich anzuordnen / und des folgenden tags nach vorgehörter Publication des Ausseheren-Patents aufzurichten / und daran die sub No. 4. beyfolgende gedruckte Zettl anzuleimen / und da einige davon verderbet wurden / von Zeit zu zeit wiederum zu ersetzen.

Quartò haben alle Obrigkeiten ein eigenes Prothocoll zu halten / und darinnen alle die Persohnen / welche von ihnen auf die vorgehörte Weiß das erst-andert- und drittemahl geprüglet / gebrandmarkt / und mit Ruthen ausgebauen / und assor Lands geführt / oder allhero / und sofort aud die Galeeren verschicket werden / wohl zu beschrieben / und hierüber quartaliter Copias einzuschicken / und so fern auch in selbigen Quartal nichts dergleichen vorgefallen wäre / gleichwohl anhero zu berichten.

Schlüßlichen ist auch indessen wegen der innländoschen Bettler mit

Vorbehalt / da etwan künfftig gleichfalls einiger mehrerer Vorschub könnte gegeben werden / dasjenige / was ermeldter Lands-Ordnung / wegen deren Beyhaltung in jedes seinem eigenen Gerichts Wohn- oder geburts-Orth / Vorsehung mit Zeichen / scarffer Abstellung des Bettlen in denen Häusern / und was sonst darbey berühret / bereits klar und beyssamist vorgescriben / und darinn Jedermann ohne Ausnahm gebunden ist / ernstlich und genau zu beobachten / und diejenige / welche ohne von eiem gericht aus habenden Zeichen auf das Bettlen herum zu gehen sich unterstunden / auf gleiche Weiß / wie mit denen Fremden vorgescriben / zu tractieren.

Womit dan euch hiemit ernstlich anbefelchen / und zugleich wohl-meynd erinneren / daß ihr diese Unsere gemessenen Verordnung wohl zu Bedacht und Gemüth nehmet / und allen ob vernommenen Articlen nach eurer besten Vernunfft getreulich und Pflicht-schuldig nachkimmert / massen aus denen bisherigen vielfältigen ausser Achtlassungen beynebens bemüssiget seynd / auf jedwedere nachlässige Ubertrottung / wie hiemit beschicht / 12. fl. Straf anzusetzen / welche nicht allein unsehlbar exequiren / sonderen / so fern bey darüber erfolgenden Visitatio nen an ein- oder anderen Orth auch ein mehrer Übersehen erscheinen wurde / wider desselben Obrigkeit und Vorgesetze mit noch stärckern Einsehen verfahren werden. Daran beschicht Unser Will und Meynung. Datum Innsbrugg den Augusti Anno 1728.

Der Römisch-Kayserl. und Königl. Catholischen Majestät U. U. Praesidenten / Canzler / regenten und Hof-Kammer-Räthe O. O. Landen.

Vorhanden restet der Befehl zum selben Visitacione besyusrichtiget
dass obengleiche fassung derselben Ordnung do hantzezt hinzugefügt wird
Ging der heilige vater / im ersten dogma / Ministris dieß als folg: / Erwähnt
Correspondenz, und Cofoordinationen der gauß benennenden nach
zabgut und bestell und seines Orthodoxiestandes mit dem alten
Reich / und das ebgew. Vassalens / Obergauß ist hierzu kein empfehlendes
Schrift / und für die zweite ist edle von nichts / obgleich inden hauß und jenseit
dass und hauß ist nichts / Dazu schreibt man in die hauß und jenseit genannt
bestellten den außser hauß bestellten und osziet jenseit ist für hauß und jenseit
ausgenugt und hauß bestellten / O rechtig / Hiermit ist überhaupt nichts zu
gleichet als dass es den beiden hauß bestellten und jenseit / obgleich
man bestellte hauß und jenseit / Ganz hoherlass / es ist in hauß und jenseit
derlichkeit ausgetragen / und jenseit ist spätestens innerhalb einer halben
degan marktent / und so fort gehet und so fort / auch gerichtet / obgleich
wir sind / O des hauß / der O er ist bestellt / und so fort / Es ist schon
gescheit / und es ist bestellt / und so fort / Es ist schon
dank / und es ist bestellt / und so fort / und so fort / und so fort /

Wir Caspar Ignati von Gottes Gnaden Bischoffe / und deß Heil. Röm. Reichs Fürst zu Brixen / etc. etc. Entbieten allen Unsern Stadthaltern und Räthen / Hauptleuthen Ambts-Pflegern / Stadtrichter / Richtern / Anwälden / auch allen anderen Unsern Befelchshabern / und Bedienten Unser Gnad Gruß / und alles Guts. Geben Euch mithin zu vernehmen / demnach die ohnedem überhäuffte autztwärtige Vaganten / Landstreicher und Bettler dergestalten überhand nehmen / daß nicht alleinig die Unterthanen in Städten und Märckten von selben übel beschwäret / sondern / daß so gar jene / die auff dem Sey in ainlezen Häusern wohnen / kein Sicherheit von dergleichen Landstreicher mit ihrer grossen Be-trangnuß / allerdings nicht mehr gehaben. Bevorab und weilen in andren anrainenden Landen / sonderbar in den Tyrolisch-Oesterreichischen eine neue Bettler-Ordnung deß nächsten publiciret / und werckstellig gemacht werden wird. Als will in Unsern Stüfft ein dißfallige Fürstliche Vorsotg zu Sicherheit und Nutzen Unserer gesambten threu-gehor-samen Unterthanen vorzukehren / schleinig ins Werck zu setzen / und hierauff vest zu halten erforderen / gestalten Wir dann an die mit Vene-dig / Kärnten / und Salzburg gräntzende Orth / und denen daselbstigen Hauptleuthen die gemessene Ordre gegeben / wie und welcher gestal-ten sie sich gegen jenen Bettleren / Vaganten und Landstreicher in Pas-sirung deren zu verhalten / die Unser Stüfft / und das Land von selbigen Seiten zu betreten vorhabens seynd. Belangend aber die übrige Unsere Obrigkeiten / und Gerichter / welche nur mit Tyrol allein confiniren / denen sowol / als denen obgemelten Confin-Orthen wird folgende Ord-nung / Regl und Maß ihres künftig gehorsamen Verhalts hiemit gnä-digist ordiniret / und vorgeschriften. Nemblich:

Primo. Soll jere Gerichts-Obrigkeit nach Grösse / und Erforderung des-selben Gerichts ein / zwey oder drey Uberreuter / wie die sub N. 1 bey-folgende Instruction aufweiset / zu ihrer selbs Sicherheit / und Be-freyung für dise außländische Bettler und Vaganten halten / und bestel-len / und weilen man hierzu das dienstlichiste Mittel zu seyn erachtet / daß denen Gerichts-Dieneren in jeden Ort injungiert / und auffgetragen werde / sich mit starcken ledigen Knechten zu versehen; als haben sie Obrigkeiten mit gemelten Gerichts-Dieneren zu tractieren / was man ihnene für solche actu schon bey Entsetzung ihres Diensts zu überneh-men habende Bemühung / und Unterhalt dergleichen Knechten zu ge-ben habe. Solte aber diß in ein oder anderen Orth mit denen Gerichts-Dieneren werckstellig zu machen nicht wol practicirlichen seyn / haben sie Obrigkeiten nichts desto weniger andere taugliche uns starcke Leuth

zu diser Auffsehung Gerichts- und Strassen-Besuchung ohne weiteren Verzug der Ursachen zu bestellen. Weilen Secundo. Unser ernstlicher Willen / und Meynung ist / das nachstehende Bettler-Ordnung / auch ertsliche Außbietung alles frembden herrenlosen vagirenden Gesinds biß 27. Septembris diß Jahr zu jedessen Wissen / und Verhalt unfallbar publicciret / auch von denen Obrigkeiten / wie ein und anderes geschehen / innerhalb nächster 14. Tagen Unseren Stadthalter / Canzler und Räthen berichtet werden solle. Und weilen Tertio. Vermög dises auch der Tyrolischen Lands Ordnung (deme das Hochstüfft in seiner Maß imitative nachgehet) allen fremden Vaganten / wie die Namen haben / im Land herumb zu haussiren verbotten: als widet ihnen diß auff den 30.sten dises lauffenden Monats Septembris termin gesetzt / sich ausser dem Hochstüfft zu begeben: Wo aber dergleichen Leuth biß dahin das Stüfft nicht meyden wurden / oder auch zu anderen Zeiten sich im Hochstüfft ohne genugsamen Paß (wovon hinnach mehrere Meldung beschibet) betreten wurden / seynd sie durch obbemelte Gerichts-Auffseher / oder Gerichts-Diener / und / wo Noth / mit Beyhülff der nächstgelegenen Nachbaren zu Obrigkeits handen zu bringen / und auff die erste Ubertrettung sie / wofern wider selbe kein anders Criminal-Judicium verhanden / also gleich / nach Unterschid der Leibs-Constitution / und Alters mit 12. 18. oder 24. wol empfindlichen Brisl-Streichen öffentlich durch den Gerichts-Dieneren auff den Rugen zuzüchtigen / und deß bey weiterer Betrettung zu gewarten habenden noch schärpfferen Verfahren ernstlich zu gewahrnen / auch nach abgeschworner Urphed den nächsten Weeg ausser Land zu führen. Wurden aber ein solche Person Manns- oder Weibsbild / es seye in dem alt- oder einen anderen Gericht deß Hochstüffts / oder aber deß Land tyrols (angesehen man dißfals mit denen Oesterreicherischert Obrigkeiten in Correspondenz, und Conformatite zu stehen ob bonum commune, & publicum antraget) das andere mal nach vorheriger Correction mit Briglen / auch abgeschworenen Urphed ergriffen / und ertappt / ist selbe / wofern sie den Anschein nach 18. Jahr / oder darüber alt wären / ebenfalls durch den Gerichts-Diener mit einen das Hochstüfft Brixen bedeutenden Buchstaben / und in Form / wie beyfolgt / (B.) darzugerichten nächst übersendenden Brandt-Eisen auff der rechten Schulter gleich unter dem Hals zu Brandtmalen / auch nach abermals gescwörner Urphed den nächsten Weeg ausser Lands zu führen: Diejenige aber / welche ringeren Alters halber (ausser erzeugenden sonderbaren Bosheit) darmit zu verschonene / seynd anstatt dessen 4. 5. oder mehr Täg mit wasser und Brodt in der Keichen zu halten / und Täglich nach ermässigung der Obrigkeit / mit Ruthen- oder Brisl Streichen zu züchtigen / auch so dann gleich denen anderen ausser Lands zu schicken. Solte aber

nun jemande mit dergleichen Stüfftisch- oder Tyrolischen Zeichen der litt. B. oder T. weiters / und also zum 3. ten mal betreten werden / seynd die Mannsbilder ohne weiters in jedessen Gerichts Fron-veste wol zu verwahren / und zu verschlieffen / dises unsern Hof Rath ohneinstellig zu berichten / umb selbe hinnach auff die Galleeren zu schicken / die Weibsbilder aber / wie auch jenige Manns-Personene / die auff die Galleern keines Weegs tauglich wären / in Gericht / wo sie auffgebracht / oder an den nächst gelegenen Malefiz-Schub-Gericht mit einen ganzen Schilling außzubauen / und nach abermalen geschworener Urphed jedesmal deß nächsten Weegs ausser Land zu bringen. Und disen also vernommenen erst andert und drittenmaligen Wahrnung / und Züchtigung seynd alle die jenige auch unterworffen / welche ohne ordentlichen von denen Tyrolischen Confin-Pässen nicht habenden gedruckten und gestemplten / auch mit expirirten Passier-Zettlen ausser deren / oder denen Tyrolisch- oder Stüfftischen Obrigkeitlichen gleichfalls gedurckt und gestemplten / aber nicht mehr als 14. Täg / oder längst 3. Wochen alten Attestatis keine andere zu respectiren (worvon ein Formulare sub N. 2. & 3. beykommet / so wol auff der ordinari Land-Strassen / oder auff anderen Weeg und Orten betreten werden. Die auch mit dergleichen Passier Zettlen versehen wären / sich aber ausser der allgemeinen ordinari Landstrassen / oder über der in Zettl vorgeschriben Zeit / und Weeg ohne Obrigkeitlich Beybringend und attestirten billichen Ursach betreten liessen / seynd den vorigen ohne Unterschied gleich zu halten. Wofern aber ein Fußgehende dergleichen frembde Person / ungeacht selbe mit einen ohnbedenklichen / und der Zeit nach giltigen Passier-Zetl vorgesehen / auch bey der Land-Strassen verbleiben / auß ein oder anderer billichen Ursach suspect wäre / kan selbe ebenfalls zur Obrigkeit gebracht werden / welche sodann eine gernauere Untersuchung dessentwegen vornehmen / und das weitere allhero an Fürstlichen Hof-Rath auff solcher Begebenheit zu berichten haben.

Quarto. Damit all und jede Frembde dergleichen beschwärliche Leuth von diser Ordnung sichere Nachricht haben / und sich mit der Ohnwissemheit nicht entschuldigen / seynd von denen Obrigkeit in allen Gerichteren auff denen Land-Strassen / und anderen Weegen / oder Orthen / wo sie es dienlichen Ansehen / mehrfältige über Manns hoche hölzernen Stöck oder Pfahl also gleich anzuordnen / und deß folgenden Tags nach der Publication die sub N. 3. beyfolgend gedruckte Zetl anzuleimen / und da einige darvon verderbt / von Zeit zu Zeit widerumben zu ersetzen.

Quinto. Weilen nun die Eingangs gemelte Auffseher oder Überreuter / so mit kurtzen Feur-Gewehr von Pistollen oder Tertzerolen wol vorzusehen / auch gegen gebührlichen Belohnung wenigst wohentlich / und

so offt es die Noth erfordert / alle Strassen / und Abweege / sonderheitlichen die solchen Leuthen angewante Herbergen / und Schluff-Wincl mit deren selbst befinden- und bestimmter guter Eintheilung / auch mit den anrainenden sowol Stüfftisch / als Oesterreichischen Gerichts-Auffseher und Überreuteren pflegenden Nachbarlichen Einverständnuß fleissig durchsuchen / und die betrettende frembde überlästige Vaganten nach obgeschribner Maß und Ordnung zu Obrigkeits-Handen zu bringen haben / zu gleich auch befuegt / und verbunden seyn / im Fall eines Widerstands oder Entfleihung auff dergleichen hiemit für Volfrey erklärende Leuth das Gewehr loßbrennen / und sich dessen nach aller Möglichkeit gebrauchen zu können.

Sexto. Haben alle Obrigkeiten ein eignes Protocoll zu halten / und darinnen alle jene Personen / welch von ihnene auff vorgehörte Weiß das erst-ander-und drittenmal gebriglet / gebrandmarket / und mit Ruthen außgehauen / auff die Galleeren geschicket / oder sonst ausser Lands gegen geschwornen Urphed de non revertendo geführt worden / wol zu beschreiben / und hierüber quartaliter copias Unserm Hof-Rath einzuschicken / und sofern auch im selben Quartal nichts dergleichen vorgefallen / gleichwollen es allhero berichten. Nichtweniger gleichwie die O.O. Weesen Laut dero Schreiben von 20. Decembris 1726. sich anherschig gemacht / die im Stüfft auffgehobene Vaganten / und Bettler von Gericht zu Gericht ausser Lands zu verführen zu übernehmen: also und gleichergestalten sollen auch unsere Stüfftische vorgestzte Obrigkeiten dergleichen Leuth (ausser denen delinquenten / und Maleficanten so eintweder durch das Land / oder auff die Galleeren verführt werden) von denen confinirenden Oesterreicherischen Orthen reciproce zu übernehmen haben. Belangende nun

Septimo. Die Innländische Bettler / mit vorbehalt / da etwo künftig gleichfalls ainich mehrerer Vorschub könte gegeben werden / verordnen Wir ernstlich / daß denenselben / so das Allmusen würdig / ein Zeichen von jedem Gericht auß solle gegeben / jeden Städten in Häuseren zu bettlen absolute verbotten seyn / welche aber ohne habenden Zeichen auff das Bettlen herumb zu gehen sich unterstunden / sollen auff gleiche Weiß / wie mit denen frembden Bettlern selbe mit empfindlichen Briglen zu züchtigen vorgeschriven tractiert werden. Ingleichen so sollen auch jenige Bettler / die zwar Zeichen haben / jedoch aber in frembde Gerichter bettlen gehen / das erstemaliger Betrettung von denen Überreuter-Auffseher- oder Gerichts-Dienern in ihr Gericht geschaffen / zum andertenmal aber ebenfals mit empfindlichen Briglen abgepent werden. Denen Obrigkeit jedes Orths wirdet auch hiemit bey Unserer Fürstlich Ungnad gemessen auffgetragen / alle Innländische in ihren anverthrauten Gericht geborn oder manhaftte starcke Bettler / und dero

Kinder zur Arbeit ernstlich zu ermahnen / und anzuhalten / wo aber diese ERmahnung bey denenselben nicht statt finden wurden / sie sich umb Arbeit nicht bewerben / sonderen ihren Miessigang nichtsdesto minder continuiren / dises allhero zu dem Ende zu berichten / damit selbe in das Zucht-Haus verschickt werden können / und weilen auch Octavo. Die meiste Ursach der anwachsenden Bettler ist / daß sich der gleichen miesiggehende Leuth mehrfältig theils fleischlichen versündigen / theils auch sonst auff den Bettl zusammen beyrathen / als haben sie Obrigkeiten dißfals genaue Obacht zu halten / damit in ersten fall die Mannsbilder der Miliz ohne weiters übergeben / die Weibsbilder aber ins Zucht-Haus über vorhero an Unseren Hof Rath erstattenden Bericht verschicket werden / gestalten dann auch die Obrigkeiten der gleichen sich neuerlich verhey Rathende Leuth / die nicht über 200 fl. wenigst in Vermögen zusammen bringen / im Gericht absolute nicht mehr gedulden / sonderen zu Verhierung anwachsenden Bettls auß dem Gericht schaffen sollen. Dises letztere / damit sich jeder hievon zu hieten wissen / solle Quatemberlich auff offner Kirch-Gassen verlesen / publiciret / und darauff sodann vest gehalten werden. Wormit Wir dann euch ernstlichen anbefelchen / und zugleich erinnern / daß ihr diese Unsere Verordnung wol zu bedacht und Gemüth nehmet / und allen Voreinkommen Articlen nach euren bösten Vernunfft getreulich / und Pflichtschuldig nachkommet / massen dann auß denen bißherigen ausser Achtlassungen beynebens bemüsset seynd / auff iedweder nachlässige nicht Befolgung dessen / wie hiemit besciht / zwelff Gulden Straff anzusetzen / welche nicht allein ohnfällbar exequiret / sonderen wofern bey darüber erfolgenden Visitationen an ein oder anderen Orth ein mehrerer Unfleiß / und übersehen erscheinen wurde / wider dieselbe Obrigkeit / und Vorgesetze mit noch stärckeren Einsehen verfahren werden solle. Dann daran beschiht Unser gnädigster Willen und Meynung / und Wir verbleiben euch dabey mit Gnaden wolgewogen. Geben in Unserer Residenz-Stadt Brixen den 9. September im sibensehenhundert achtundweinzigsten Jahr.

Caspar Ignati

L.S.

Franz Gröbmer Cantzler.

Ad Mandatum Cels.mi ac Rever.mi Dom. Dom. Caspari Ignatij
Episcop. & S.R.I. Principis Brixinensis proprium.

Johann Stephan von Waltschachern Secretarius.

Instruction und Ordnung / Was nicht allein die bestellende jedes Orths eigene Auffseher / sonderen auch all und jede Unterthane zu ihrer selbst Sicherheit und Befreyung von denen frembd-außländischen so wol / als innländischen Bettleren bey Straff zu verrichten / und zu beobachten haben.

Demnach auß daß Hochwürdigisten Fürsten und Herrn / Herrn Caspar Ignati Bischoffen und daß Heil. Röm. Reichs Fürsten zu Brixen / etc. etc. / Allen Obrigkeitens des Fürtzlich. Hochstüffts ein Bettler-Ordnung gedruckter zugesendet worden / Innhalt dero zu Abhaltung der beschwärlich frembden Bettler / Vagant- und Herrnlosen Gesindls eige-ne Auffseher zu bestellen / und hierzu wol augliche beherzte Personen anzusehen seyn / als sollen und müssen.

Primo. Dese nach ihrer Obrigkeit abgelegten Pflicht mit kurztem Gewhr / von Pistollen und Terzerolen / nebst darzu gehörigen Munition / auch Seiten-Gewhr / wie nicht weniger einen Überrock / und guten Ruff einander von weiten das Zeichen geben / und beystehen zu können / wol versehen seyn / und Wochentlich / oder mehrmalen / wie es die Noth erforderet / so wol öffentlich / als in der Stille mit verborgener Auffpassung an denen Orthen und Eden / wo dergleichen Leuth mehrers streichen / den Bezirck ihres Gerichts außgehen / visitiren / und dergleichen Leuth sauber halten. Wann sie nun / es mögen seyn Pilgram / fremde Mendicanten / oder andere unbekandte verdächtige Personen / wie die Namen haben / jemand dergleichen ausser der ordinari allgemeinen Land-Strassen mit / oder ohne Paß oder Passier-Zetlen betreten / die sollen sie darumben anreden anhalten / und ohne weiters zur Obrigkeitens Handen führen / und gegen den / oder diejenige / welche sich widersetzen / und gehorsam erzeigen wolten / sich ohne einßigen Scheuh ihres Feur und Unter-Gewehrs bedienen / und wo Noth / auch in andre Gerichter verfolgen / biß sie selbe zur Hand bringen. Ein gleiches haben sie mit solchen Personen / die sie auch auff der Ordinari-Land-Strassen ohne Passier-Zetl antreffen / stracks vorzunehmen / die aber auff der Land-Strassen mit gedruckten von einem Tyrolischen Confin-Orth unterschrieben / und nach beyligender Form gestempelten Passier-Zetlen (ausser welchen / oder aber denen gleichfalls gedruckt und gestempelten hierländisch Obrigkeitlichen Attestatis, die aber nicht länger als 14. Täg / oder mehrist 3. Wochen alt wären / sonst keine zu respectiren) versehen wären / mögen ihren Weeg ungehintert weiters passiret werden / es wäre dann / daß auß den Mithabenden Passier-Zetl erscheinete daß die darinbenambste Zeit überschritten / oder der vorgeschrifbene

Weeg nicht beobachtet worden / welchenfalls dieselbe Person / oder Personen auff gleiche obgedachte Weiß an die Obrigkeit deß Orths / wo sie betreten / zu bringen / und nach Außweiß der bereits erlassenen Verordnung darmit zu verfahren. Und wofern auch an Passier-Zetl keine Außstellung zu finden / die darmit versehne Person aber also beschaffen / oder verdächtig wäre / daß man sie an denen Confinen nicht hätte herein lassen / sondern zurück weisen sollen / kan solche gleichwohl zur Obrigkeit geführt / und bey erfundenen Bedemcken zu weiterer Untersuchung allhero geschickt werden.

Secundo. Sollen die Gerichts-Auffseher von denen drey oder vier Stüffischen so wol als Oesterreicherischen Gerichten wenigist etwann Monatlich einmal / und so oft es nach Befund der Obrigkeit vonnöthen / auff einen bestimbten Tag und Orth zu sammen kommen / und gesampter Hand / oder wie sie sich einzutheilen selbst vor gut ansehen / dieselbe Gerichter / und deren mehrere verdächtige Schieff- und Abwege / sonderlich aber Sommers-Zeit die Allpen / und einöde Höf durch- auß visitiren: und da sie etwann eine stärckere Tropf dergleichen überlästiger Vaganten an ein-oder anderen Orth in Erfarnuß bringeten / auch die selber Enden befindende Jäger / die deßhalben befechchet werden / zu Hülff nehmen / forderist bey denen Jahr-Märckten / und Kirch-Tägen die verdächtigen Leuth / als Leyer / Hafen-Binder frembde Cramer / Spilführer / auch einländische Bettler / und müssige Vaganten / die mit keinen Bettler-Zeichen / oder frischen hierländischen Obrigkeitlichen Attestatis ihres Wollerthalten und Wohnungs-Orthen versehen wären / auffheben / und denen Obrigkeiteten zu der Gebürs-Vorkehrung einliferen. Und damit auch die Gerichter von dem schwären Überlast umb so gewisser und leichter enthebt werden / sollen sie Auffseher sich vornemblich der Weeg / Herbergen und Schlüff / wo sich alle dergleichen Leuth mehrers auffhalten / und einfinden / fleissig und wol erkundigen / umb selbe sodann in der Stille auffpässen / und sie überfallen zu können.

Tertio. Müssen sie wochentlich von ihrere Verrichtung / oder was sonst hierinfalls im Gericht passiret / ihrere Obrigkeit mündlichen Bericht abstattten / und weiteren Befelch erwarten. Und vor dise ihre Verrichtung solle ihnene nach Proportion der Bemühung nicht allein billiche Ordinari Belohnung / sonderen sonst verdächtige Person nach Ermässigung der Obrigkeit von Gericht auß absonderlich ein gewisses geschöpfft werden.

Quarto. Müssen ihnene Auffseheren all- und jede Unterthanene jederzeit / so oft es ohne grosse anderwerte Versaumbnuß seyn kan an die Hand gehen / sondern es seynd auch all und jede Unterthane / und Nachbauren / so oft sie dessen ersucht werden / bey Straff schuldig ih-

nen beyzustehen / und wofern jemand sich dessen verwaigerte / sollen die Auffseher von Stundan es der Obrigkeit anzeigen / und da aber hingegen die Auffseher saumselig wären / oder sonst wider die Verordnung gehandlet und der so schwären Tragsal ein- oder anderer Orthen nicht genüglich gesteuert wurde / solle sie Unterthanen es auff gleiche Weiß ihrer Obrigkeit anzeigen.

Schlüßlichen weilen nach Verordnung deß in disen Fürstlichen Hoch-Stüffts Brixen mit seiner Maaß immittirenden Tyrolischen-Land-Gefäß deutlich vorgesehen / daß in jeden Gericht / oder Stadt denen Armen und Allmoß-würdigen Leuthen gewisse Zeichen zum Antragen außzutheilen / sollen sie Auffseher mit diser Gelegenheit auch auff die einheimische Bettler Obacht tragen / daß wofern sie einige ohne Zeichen antreffen / dieselbe also gleich fortbriglen / wofern sie aber einige mit eines andern Gerichts Zeichen betreten wurden / das erste mal in ihr Gericht schaffen / zum anderten mal aber ebenfalls mit Briglen tractiren / und an ihr gehöriges Orth weisen: und auff solche Weiß absonderlich gegen diejenige verfahren / welche nicht auff denen Strassen und Gassen verbleiben / weilen das Allmosen nicht in denen Häusern / sondern vor denenselben gesucht / und darumb mit Bescheidenheit angebotten werden solle.

Welchem dann also so wol die Auffseher / als alle und jede Vorgesetzte: und Unterthane / getreulich und gehorsamblich nachzukommen wissen.

Bando per i vagabondi emanato dal principe-vescovo di Bressanone il 9 settembre 1728.

Auß Gnädigister Verordnung deß Hochwürdigisten unsers Gnädigisten Fürsten und Herrn / Herrn Caspar Ignati Bischoffen und deß Heiligen Römischen Reichs Fürsten zu Brixen / etc. etc. Wirdet hiemit allen außländischen Vaganten / Landstreicher / und Bettleren ernstlichen auffgetragen / daß den 30.igisten diß lauffenden Monats nicht allein auß dem Hochstüfft: sonderen auch in Conformität der dißfalls von denen O:O. Weesen ergangenen Similien sich auß dem Land Tyrol zu begeben / dises auch ausser erheblichen von dero Obrigkeit attestirten Ursachen / und eines ordentlichen Confin-Pass, deme jeder genau nachzuleben / das Land nicht mehr zu betreten. Solte aber jemande diser Unserer Verordnung nicht nachkommen / wirdet derselbe / oder dieselben / auff dem Fall daß sie sich widersetzen / oder denen ihnen nachsetzenden Überreuteren flüchtig wurden / hiemit und in Krafft diß für Voglfrey / auff selbe ohne weiters Feur geben zu können hiemit erklärt / mit dem Beyfaß / daß derley Vaganten in Betrettungs-Fall das erste mal mit 24.

wol-empfindlichen Brigel-Streichen auff den Ruggen geziichtetiget / das andere mal mit einem glüenden Brandt-Eisen gezeichnet / das dritte mal aber die Manns-Bilder auff die Galleeren / die Weibs Bilder aber mit einem gantzen Schilling außgehauen / und jedes mal gegen geschworne Urphedt / deß Hochstüffts / und Lands verwisen werden sollen. Anlangende die Innländische Bettler / hat jeder deren / so das Allmosen würdig / von seiner vorgeseten Obrigkeite ein Gerichts-Zeichen zu nehmen / selbes öffentlich anzutragen / in seinen Gerichts-Wohnung / oder Geburts-Orth zu verbleiben / auch in Städten in denen Häuseren nicht zu bettlen / nidrigen Falls man selbe theils denen Außländern in der Bezüchtigung gleich halten / auch mit anderen denen Obrigkeiten bereits demandiret wordenen Straffen nach beschaffenen Dingen belegen wird. Wornach sich dann so wol dise / als jene zu hieten wissen werden. Datum Brixen den neunten September 1728.

Unsers Gnädigisten Fürsten und Herrn / Herrn / etc. etc. Stadthalter / Cantzler / und Räthe zu Brixen.

(L.S) (L.S) (L.S.) (L.S.) (L.S.)

Franz Joseph Grebmer Cantzler.

Johann Stephan von Waltschachern Secretarius.

Gli elencati del 1732.

I numeri seguiti da una lettera sono stati da noi attribuiti e mancano nell'originale (su questo cfr. nota al testo 38). L'indicazione bibliografica seguente ad alcuni nominativi indica ove il Beda Weber cita il nominativo. I bambini venivano conteggiati sia con il padre che con la madre, in questa appendice li abbiamo sempre conteggiati con la madre.

- {1} Jacob Sumerer detto Galgen-Jäggele, WEBER, op. cit., p. 172
- {2} Romana, ibidem, p. 172
- {3} Laturner Michl detto Motz o Michael Salchner, ibidem, p. 173
- {4} Antoni Mayrhofer detto Pusterer Toni o Schwartz
Toni, Lotter-Brodler, ibidem, p. 174
- {5} Il cosiddetto Grosse Pusterer Jörgl, ibidem, p. 174
- {6} Laturner detta Laturn Urschl, ibidem, p. 174
- {7} Salzburger Nätz o Ignati detto Tambour-Nätz, ibidem, p. 174
- {8} Ambrosi Schenherr
- {9} Franz Minet Lena
- {9a} figlio/a
- {10} Bozner Franz, ibidem, p. 175
- {11} Botzner detta Häsenbindter Bärbl, ibidem, p. 175
- {12} Pöthscheiter Lenä
- {12a} figlio/a dal {3}
- {12b} figlio/a dal {3}
- {12c} Franz, soldato avuto dal defunto marito di Bressanone
- {12d} Dominic avuto dal defunto marito
- {12e} Matthias avuto dal defunto marito {13} Abdecker Maidl
- {13a} figlio di cinque anni
- {14} Särner Klauß, ibidem, p. 176
- {15} Sterzinger Paul, ibidem, p. 176
- {16} Barbara Mayrhoferin detta Pusterer Paul Bärbl
- {17} Maria Mayrhoferin detta Pusterer Maidl, ibidem, p. 176
- {17a} figlia di due anni avuta dal {14}
- {18} Alte Mayrhoferin
- {18a} figlio di dodici anni
- {18b} figlio di dieci anni
- {18c} le sue sorelle
- {19} Rinaugete Maidl
- {20} Sterzinger Urschl
- {21} Ursula Hellerin detta Die alte Geigerin, ibidem, p. 175
- {21a} Johannes Geiger
- {21b} Martin Geiger il suo defunto marito, ex-soldato
- {21c} figlio/a ora morto/a avuto/a dal {22}
- {21d} figlio/a ora morto/a avuto/a dal {22}
- {22} Päntl Kramer Sepp
- {23} Catharina Geigerin

- {23a} figlio/a di due-tre anni
- {24} Elisabeth Geigerin
- {25} Margaretha Wegerin
- {25a} Thomas Weger
- {26} Siechen Bub Toni, ibidem, p. 175
- {27} Siechen Maidl, ibidem, p. 175
- {27a} figlio/a
- {28} Siechen Bueb Stephan, ibidem, p. 175
- {29} Lenä
- {29a} figlio/a di tre anni avuto dal {28}
- {30} Magdalena Perthonin
- {31} Mathias Eisenschmidt
- {32} Catharina Plumauerin o Leyer Kätl
- {33} Johann Stanger
- {34} il cosiddetto Pusterer Michl
- {35} Spilgorn Litz
- {35a} figlia di due anni avuta forse dal {34}
- {36} le Göschenin:
 - {36a} Anna Göschin, ibidem, p. 175
 - {36b} Johanna Göschin, ibidem, p. 175
 - {36c} Catharina Göschin, ibidem, p. 175
 - {36d} Barbara Göschin, ibidem, p. 175
- {37} Maria Wögerin
- {38} Der alte Muerpökh
- {39} Georg Muerpökh
- {40} Salome Teitzerin
- {41} Rädl Ursch
- {42} Florian Wenger o Pusterer Florl
- {43} Caspar Arlperger o Caspar aufn Thor
- {44} Hässenbinter Greth, Margaretha Steinerin vedi {72}, ibidem, p. 175
- {44a} figlio avuto dal {43}
- {45} il cosiddetto Leyer Pärtl
- {46} donna dal nome sconosciuto
- {47} Ganser Greth, ibidem, p. 173
- {47a} Ertz Rauber Ganser Schwaifl o Tiroler Hänßls, ibidem, p. 173
- {47b} sua sorellina - {47c} figlia avuta dal {47a}
- {47d} figlia avuta dal {47a}
- {47e} figlia avuta dal {47a}
- {48} la cosiddetta Schwaifl Urschl
- {48a} figlio/a avuto/a dal {59}
- {48b} figlio/a avuto/a dal {59}
- {48c} figlio/a avuto/a dal {59}
- {49} Pröckl Brodt Maidl o Pfeifl Toback Maidl, ibidem, p. 173
- {50} Bayrische Maidl, ibidem, p. 173
- {50a} figlio (5 anni) avuto dal giustiziato Nurler Toni

- {51} la cosiddetta Gescheckte Miedl, Bayerische Miedl
 - {51a} figlia avuta dal giustiziato Naglschmidt Andree
 - {51b} figlia avuta dal giustiziato Naglschmidt
 - {51c} figlio avuto dal giustiziato Naglschmidt
- {52} Hässenbinter Trautl
 - {52a} le sue cinque sorelle
- {53} Claussen Maidl
 - {53a} Christoph Tschagguler
- {54} Claussen Ließl, ibidem, p. 174
 - {54a} figlio ora morto avuto dal {55}
- {55} Rapnaserter Sepp o Joseph Nabholz, ibidem, p. 173
- {56} Grosse Cärtl, ibidem, p. 174
 - {56a} suo figlio ora morto avuto dal {55}
- {57} Der alte Lisenschneider, ibidem, p. 173
- {58} Die alte Lisenschneiderin, ibidem, p. 173
- {59} Lisenschneider Sepp, ibidem, p. 173
- {60} Norbert (Lisenschneider)
- {61} Lisenschneider Maidl, ibidem, p. 175
 - {61a} figlio/a avuto/a dal marito {64}
 - {61b} figlio/a avuto/a dal marito {64}
- {62} Lisenschneider Lena, ibidem, p. 175
- {63} Lisenschneider Cärtl, ibidem, p. 175
- {64} Putzer Lorenz, ibidem, p. 175
- {65} la cosiddetta Schleiffer Gredl, ibidem, p. 175
 - {65a} figlio/a {66} Schleiffer Maidl, ibidem, p. 175
- {67} Schleiffer Anna
- {68} Trepl Lentz, ibidem, p. 175
- {69} Hueber Urschl, ibidem, p. 175
 - {69a} figlio/a ora morto/a avuto/a dal {68}
- {70} Georg Prantner o Vintl Jörgl, ibidem, p. 174
 - {70a} Hanß Oberauer, vagava con il {70}
- {71} Vintl Jörgl Bueb, ibidem, p. 174
- {72} Hässenbinter Greth, la stessa del {44}
- {73} Hässenbinter Maidl
- {74} Pändl Hannß Jörgl
- {75} Salzburger Maidl

* Eine etwas gealterte Fassung dieses Textes lag einem Vortrag zugrunde, den der Autor am 27. März 1992 in Bruneck gehalten hat.

1) Vgl. Wer steht den Tiroler Lachl Bruchl über die Mutterbuntwurzenwurzel aus? - 11. 11. 1990, in: Mitteilungen des Deutschen Alpenvereins 19 (1991), Nr. 1, S. 10-11.

2) Vgl. ebd. - Als solides Gegenstück hier ebd. - 11 (1991), Nr. 4, S. 67f.

3) Vgl. dazu z.B. die Kurznote des Schlesier-Müllers* in den Deutschen Alpenvereins-Wiki nach Entwurf 1992.

4) Vgl. Gerhard Altmüller, Autokultur, in: Kommanj Forum im Polizei-Österreich, Klagenfurt 1990, Nr. 1, S. 6-8, hier S. 7.

Abstract

Paolo Caneppel: Vagierende in Tirol zu Beginn des 18. Jahrhunderts

Im neuzeitlichen Tirol, Grenzland mit erhöhtem Verkehrsaufkommen, war das Phänomen des Vagantentums stets präsent, die Quote der Vagierenden schwankte entsprechend den Katastrophensituationen und Konjunkturverläufen des Landes und seiner Nachbarregionen. Der erste Teil der Untersuchung, der Gesetzgebung des frühen 18. Jahrhunderts gewidmet, befaßt sich mit den normativen Aspekten des Themas. Die sehr strengen tirolischen bzw. fürstbischoflich-brixnerischen Kodifikationen zwangen zahlreiche Vagierende dazu, in den italienischen Süden auszuweichen. Von besonderer Aussagekraft ist eine 124 Namen umfassende Gesuchtenliste, die aufgrund der Aussagen des in Innsbruck verhafteten Vaganten Matthias Urban 1732 in der Landeshauptstadt kompiliert und veröffentlicht wurde. Bei der Analyse dieses Materials zeigt sich deutlich, daß das Sozialphänomen der Fahrenden aufgrund überregionaler Bedingungen, insbesondere der differierenden Gesetzesmaterien in den einzelnen Territorien nicht allein aus dem lokalen Blickwinkel zu betrachten ist. Zugleich kann festgestellt werden, daß die von der älteren landesgeschichtlichen Literatur behaupteten, vorwiegend geographischen Gründe für das Vagantentum deutlich zu relativieren sind. Vagierende kamen nicht nur von außerhalb der Landesgrenzen, sondern rekrutierten sich in maßgeblicher Weise aus dem Lande selbst und gravitieren häufig um ihre Herkunftsorte. Wie die Liste der in Tirol polizeilich Gesuchten zeigt, stellten die Vagierenden in ihrer Mehrheit ein autochthones Phänomen mit landesspezifischen Entstehungs- und Verbreitungsformen dar.